SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. **165**.

Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, e in particolare, gli articoli da 1 a 5, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visti gli articoli 2 e 94 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, di cui alla legge 2 dicembre 1994, n. 689;

Vista la regola I/21 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra il 1° novembre 1974, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visto l'articolo 12 della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL), firmata a Londra il 2 novembre 1973, di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;

Visto l'articolo 23 della Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico (LOAD LINE), firmata a Londra il 5 aprile 1966, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visti il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto;

Visto il Codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dall'assemblea dell'IMO in data 27 novembre 1997, nella versione aggiornata con la risoluzione MSC.255(84) del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO che adotta il Codice degli standard internazionali e delle raccomandazioni per le inchieste sui sinistri marittimi e gli incidenti marittimi (Codice delle inchieste sui sinistri) in data 16 maggio 2008;

Vista la Risoluzione A.996(25) dell'Assemblea dell'IMO del 29 novembre 2007 (Codice per l'attuazione degli strumenti obbligatori dell'IMO);

Vista la Risoluzione A.861(20) dell'Assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997 e la Risoluzione MSC.163(78) del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO del 17 maggio 2004 che dettano norme tecniche sui registratori dei dati di viaggio a bordo delle navi (VDR);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima e, in particolare, l'articolo 2, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza della navigazione marittima e della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, mediante inchieste di sicurezza sui sinistri ed incidenti marittimi, affidate ad una struttura investigativa in grado di assicurare, in autonomia ed indipendenza di giudizio, l'efficace esecuzione delle attività di investigazione tecnica di sicurezza e la corretta analisi delle cause e delle circostanze che hanno determinato i sinistri e gli incidenti marittimi, allo scopo di ridurre, in tal modo, potenziali analoghi rischi futuri.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto determina le procedure e le metodologie di esecuzione delle inchieste di sicurezza, prevedendone la tempistica e le relazioni tra tutte le parti coinvolte ovvero interessate nonché le modalità a cui attenersi per lo studio e lo sviluppo delle tecniche investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini, al fine di delineare proposte di modifica della normativa tecnica rivolte ad accrescere e a migliorare le condizioni generali di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare nonché di protezione dell'ambiente marino e costiero.

3. Le inchieste, svolte sulla base della disciplina contenuta nel presente decreto, non riguardano la determinazione di responsabilità. L'organismo investigativo di cui all'articolo 4, riferisce all'autorità competente circostanze ed elementi rilevanti sulle cause del sinistro o dell'incidente marittimo qualora, dai risultati delle attività di investigazione tecnica di sicurezza, si possano desumere responsabilità.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che coinvolgono navi di bandiera nazionale ovunque si trovino ovvero si verificano nel mare territoriale o nelle acque marittime interne dello Stato, quali definite nell'UNCLOS ovvero incidono su altri interessi rilevanti dello Stato.

2. Il presente decreto non si applica ai sinistri ed agli incidenti marittimi che interessano soltanto:

a) navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;

b) navi senza mezzi di propulsione meccanica;

c) navi in legno di costruzione primitiva;

d) navi ed imbarcazioni da diporto non adibite al traffico commerciale, salvo che siano dotate di equipaggio e trasportino più di 12 passeggeri a fini commerciali;

e) navi per la navigazione interna utilizzate nelle acque interne;

f) navi da pesca di lunghezza inferiore a 15 metri;

g) unità fisse di perforazione.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi: il codice per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849(20) dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997;

b) sinistro grave: il sinistro di cui alla definizione contenuta nella circolare MSC-MEPC.3/Circ.3 del comitato per la sicurezza marittima e del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO del 18 dicembre 2008;

c) traghetto RO-RO: le navi di cui alla definizione contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, attuativo della direttiva 1999/35/CE;

d) unità veloce da passeggeri: le unità veloci di cui alla definizione contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, attuativo della direttiva 1999/35/CE;

e) registratore dei dati di viaggio (VDR): il registratore di cui alla definizione contenuta nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea dell'IMO e nella risoluzione MSC.163(78) del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO;

f) raccomandazione in materia di sicurezza: qualsiasi proposta formulata, anche ai fini di registrazione e controllo:

1) dall'organismo inquirente di cui all'articolo 4, o dall'organismo inquirente dello Stato estero che in forza di preventivi accordi con l'Amministrazione svolge o dirige l'inchiesta di sicurezza in base alle informazioni derivanti da tale inchiesta;

2) dalla Commissione in base ad una analisi astratta dei dati e ai risultati delle inchieste di sicurezza realizzate;

g) organismo investigativo: l'organismo investigativo sui sinistri marittimi, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4 del presente decreto;

h) investigatore: persona fisica, appartenente all'Organismo investigativo preposta all'organizzazione, allo svolgimento e al controllo di un'indagine o di parte di essa;

i) consulente: persona fisica non appartenente all'organismo investigativo, iscritto all'elenco degli esperti di cui all'articolo 4, comma 4, dotato di specifica esperienza nel settore marittimo, di cui può avvalersi l'organismo investigativo.

2. Ai fini del presente decreto, le seguenti espressioni, vanno intese secondo le definizioni contenute nel codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi:

a) sinistro marittimo;

b) sinistro molto grave;

c) incidente marittimo;

d) inchiesta di sicurezza sul sinistro o incidente marittimo;

e) Stato che dirige l'inchiesta;

f) Stato titolare di interessi rilevanti.

Art. 4.

Organismo investigativo

1. La commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi di cui all'articolo 466-*bis* del regolamento per la navigazione marittima, viene posta alle dirette dipendenze del Ministro ed assume il ruolo e la denominazione di organismo investigativo ai sensi e per gli effetti del presente decreto. L'Organismo investigativo sui sinistri marittimi, dotato di indipendenza sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi soggetto i cui interessi possono entrare in conflitto con il compito affidatogli
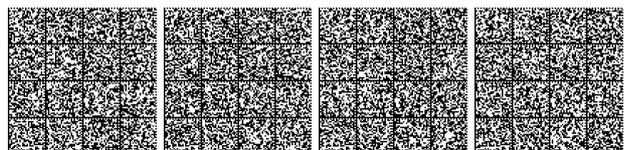
opera, quale organo di investigazione tecnica di sicurezza per l'accertamento e la verifica delle cause e delle circostanze relative ai sinistri ed incidenti marittimi di cui all'articolo 2, comma 1. L'Organismo svolge, altresì, funzioni di osservatorio per la raccolta e analisi dei dati relativi alla sicurezza marittima, nonché un'attività di studio e ricerca per lo sviluppo delle tecniche investigative e di valorizzazione delle risultanze delle indagini al fine di delineare nuove proposte di previsioni tecniche rivolte ad accrescere e migliorare le condizioni generali di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a stabilire la struttura organizzativa e la composizione dell'Organismo investigativo, utilizzando unità di personale già in servizio e strutture già esistenti nell'ambito del Ministero, fermo restando il numero massimo degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. L'Organismo investigativo è costituito da personale in possesso di conoscenze operative e di esperienza pratica nelle materie attinenti i compiti investigativi. Il personale preposto alle funzioni ispettive non può avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale, o di consulenza, con imprese o soggetti pubblici o privati che operano nel settore della navigazione.

4. L'Organismo investigativo può avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate, sulla base di apposite convenzioni. L'Organismo investigativo istituisce un elenco di esperti, sia sul piano tecnico che sul piano della disciplina, in materia di sicurezza della navigazione marittima, adeguatamente qualificati e competenti nel settore dei sinistri ed incidenti marittimi, indipendenti dalle industrie navali e dalle imprese armatoriali, anche esterni all'Amministrazione, che, in caso di sinistri marittimi, possano essere individuati per svolgere il ruolo di consulente.

5. Nella conduzione delle inchieste l'Organismo investigativo procede in conformità alle norme ed ai principi stabiliti nel Codice IMO per le inchieste sui sinistri e gli incidenti marittimi adottato con risoluzione A.849 dell'assemblea IMO, in data 27 novembre 1997. Nell'ambito delle attività investigative di competenza, si conforma alle procedure comuni di indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi sviluppate ai sensi dell'articolo 2, lettera *e)*, del Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002. La predetta procedura può essere derogata in casi specifici ove risulti necessario, sulla base di valutazioni di ordine tecnico e dell'esperienza maturata, e sia richiesto per raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta.

6. L'Organismo investigativo, agisce senza ritardo non appena ha notizia del sinistro.

7. L'Organismo investigativo è responsabile della tenuta e del costante aggiornamento della banca dati europea sui sinistri marittimi ove vanno inserite, per ogni sinistro o incidente marittimo ricadente nell'ambito di applicazione del presente decreto, le informazioni di cui all'allegato II nonché della banca dati sui sinistri ed incidenti marittimi inserita nel sistema globale integrato di informazione dell'IMO (Global Integrated Shipping Information System - GISIS).

Art. 5.

Attività investigativa

1. Nel rispetto delle esigenze di riservatezza e del segreto delle attività di indagine, le attività investigative sono condotte tempestivamente, senza pregiudizio per la celerità degli accertamenti volti ad acquisire dati, notizie ed informazioni rilevanti per l'inchiesta di sicurezza.

2. L'organismo investigativo può:

a) accedere liberamente a qualsiasi area pertinente o al luogo del sinistro nonché a qualsiasi nave, relitto o struttura, ivi compresi il carico, l'attrezzatura o i rottami;

b) stilare immediatamente l'elenco delle prove e provvedere alla ricerca e alla rimozione controllate del relitto, dei rottami o di altri elementi o sostanze a fini d'esame o analisi;

c) richiedere l'esame o l'analisi degli elementi di cui alla lettera *b)* e avere libero accesso ai risultati di tali esami o analisi;

d) accedere liberamente a qualsiasi pertinente informazione o dato registrato, compresi i dati del VDR, che si riferiscano alla nave, al viaggio, al carico, all'equipaggio o ad altre persone, oggetti, situazioni o circostanze, farne copia e uso;

e) accedere liberamente ai risultati degli esami effettuati sui corpi delle vittime o delle analisi eseguite su campioni prelevati dai corpi delle vittime;

f) richiedere i risultati di esami sulle persone partecipanti coinvolte nell'esercizio della nave o su altre persone interessate nonché di analisi su campioni prelevati dalle stesse e accedere liberamente agli stessi;

g) interrogare testimoni senza la presenza di persone i cui interessi possano presumibilmente pregiudicare il corretto svolgimento dell'inchiesta di sicurezza;

h) ottenere i verbali delle ispezioni e tutte le informazioni pertinenti in possesso dello Stato di bandiera, degli armatori, delle società di classificazione o di altri soggetti pertinenti, sempre che tali soggetti o i loro rappresentanti risiedano nello Stato membro;

i) richiedere l'assistenza delle autorità competenti degli Stati coinvolti, compresi gli ispettori dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, i funzionari del servizio guardiacostiero e di ricerca e soccorso, gli operatori del servizio di traffico marittimo, i piloti o altro personale portuale o marittimo.

3. Nel caso di indagini penali in corso, l'organismo investigativo svolge le attività previste dal comma 2 in collaborazione con l'autorità giudiziaria, la quale assicura che dette attività non siano indebitamente precluse, sospese o ritardate.

4. I rapporti di cui all'articolo 14, anche in relazione agli accertamenti di fatto ivi contenuti ed alle conclusioni rappresentate non costituiscono fonte di prova in un eventuale procedimento amministrativo ovvero penale.
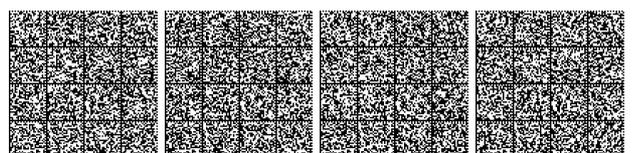
Art. 6.

Regime delle inchieste di sicurezza

1. L'inchiesta di sicurezza sulle cause e circostanze tecniche di sinistri ed incidenti marittimi, di cui all'articolo 3, indipendente nelle finalità rispetto alle indagini di polizia giudiziaria o di altro tipo, condotte parallelamente per determinare eventuali responsabilità dell'evento, si svolge, nel medesimo contesto operativo, senza risultare preclusa, sospesa o ritardata a causa delle concomitanti attività investigative, salvo che ricorrano prioritarie esigenze correlate alla conduzione dell'indagini giudiziarie.

2. Al fine di garantire il migliore conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nel rispetto della normativa vigente, il personale preposto all'attività investigativa ha obbligo di segretezza in relazione ad ogni informazione assunta in occasione ed agli effetti dell'inchiesta di sicurezza e, in particolare, sui fatti, stati e condizioni di cui all'articolo 9.

3. L'organismo investigativo collabora con l'Autorità giudiziaria e l'Autorità marittima nello svolgimento delle inchieste correlate ai sinistri ed incidenti marittimi ed attiva a tal fine ogni procedura diretta a garantire idonee forme di collaborazione con dette autorità per rendere reciprocamente disponibili, nel contesto delle rispettive attribuzioni, ogni elemento tecnico di cui si sia a conoscenza, senza pregiudizio alcuno per il buon esito delle rispettive indagini.

Art. 7.

Obbligo di indagine

1. L'inchiesta di sicurezza è avviata obbligatoriamente quando un sinistro marittimo molto grave presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) si verifichi con il coinvolgimento di una nave battente la bandiera nazionale, indipendentemente dal luogo del sinistro;

b) si verifichi nel mare territoriale e nelle acque marittime interne dello Stato quali definite nell'UNCLOS, indipendentemente dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte nel sinistro;

c) incida su un rilevante interesse nazionale, indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il sinistro e dalla bandiera della nave o delle navi coinvolte.

2. In caso di sinistri gravi l'organismo investigativo effettua una valutazione preliminare dei fatti e delle circostanze dell'evento finalizzata a determinare l'attivazione formale di una inchiesta di sicurezza. Qualora l'organismo investigativo ritenga di non avviare un'inchiesta di sicurezza, le ragioni di tale decisione sono registrate e notificate presso la banca dati europea per i sinistri marittimi utilizzando, allo scopo, il modello di cui all'allegato II del presente decreto. In caso di ogni altro sinistro ovvero incidente marittimo l'organismo investigativo decide se debba essere avviata o meno un'inchiesta di sicurezza con provvedimento motivato in base ai criteri di cui al comma 4.

3. L'inchiesta di sicurezza è avviata entro il termine più breve possibile dal verificarsi del sinistro o dell'incidente marittimo e, in ogni caso, entro i due mesi successivi.

4. Nelle decisioni di cui al comma 2 l'organismo investigativo tiene conto della gravità del sinistro o dell'incidente marittimo, del tipo di nave ovvero di carico interessato e della possibilità che i risultati dell'inchiesta di sicurezza siano tali da consentire un'efficace attività di prevenzione di analoghi futuri sinistri e incidenti.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 7, ed all'articolo 5, commi 1 e 2, l'Organismo investigativo sui sinistri marittimi determina criteri e modalità pratiche dell'esecuzione delle inchieste di sicurezza, cooperando con gli organi omologhi degli altri Stati che possono vantare un fondato e motivato interesse, sulla base di metodi in linea con le finalità proprie del presente provvedimento ed all'esclusivo scopo di prevenire futuri sinistri ed incidenti.

Art. 8.

Coordinamento con organismi investigativi di altri Stati membri

1. Al fine di evitare che per uno stesso sinistro o incidente marittimo siano avviate più inchieste parallele da parte di diversi Stati membri coinvolti l'organismo investigativo attiva specifiche procedure di collaborazione gratuite per definire le modalità di partecipazione di ogni altro Stato che sia titolare di interessi rilevanti nonché per accordarsi sull'individuazione dello Stato titolare dell'inchiesta.

2. Nel caso di inchieste che coinvolgono interessi di altri Stati membri, l'organismo investigativo collabora con l'omologo organismo investigativo, anche con riferimento allo scambio ed al conferimento di ogni elemento probatorio connesso all'evento, assicurando la massima cooperazione per agevolare l'accesso ad ogni fonte di prova disponibile, anche con riguardo all'audizione di testimoni.

3. Qualora, sulla base della dinamica del sinistro ovvero in relazione agli interessi coinvolti, è necessario, in via eccezionale, attivare un'inchiesta parallela presso altro Stato membro, l'organismo investigativo collabora strettamente con gli omologhi organismi informando la Commissione europea delle ragioni per le quali si è proceduto all'inchiesta parallela.

4. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, l'organismo investigativo, in relazione alle circostanze dell'evento, agli interessi coinvolti ovvero nelle ipotesi in cui è opportuno per le finalità e l'efficacia dell'inchiesta, può delegare ad omologhi organismi degli Stati membri la direzione dell'inchiesta o lo svolgimento di specifici atti alla stessa connessi.

5. Qualora siano coinvolti interessi di altri Stati membri, l'organismo investigativo procedente coinvolge le istituzioni competenti dello Stato interessato attivando le più idonee forme di collaborazione finalizzate all'acquisizione di dati ed informazioni utili per le finalità proprie dell'indagine nonché per esigenze di conoscenza dirette dello Stato di bandiera della nave coinvolta ovvero dello Stato sostanzialmente interessato alle relative indagini.
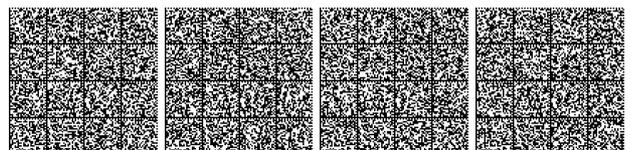
6. L'organismo investigativo, nel caso di sinistro ovvero d'incidente che coinvolge un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri nelle acque marittime interne o nel mare territoriale ovvero in alto mare, qualora dette unità provengano dal proprio mare territoriale o acque marittime interne, avvia il procedimento d'inchiesta e ne è responsabile, salvo intervenuti accordi da parte dell'Amministrazione con le corrispondenti Autorità straniere di affidamento, in regime di delega, dell'attività investigativa ad altro Stato.

7. L'organismo investigativo può richiedere assistenza e collaborazione all'omologo organismo investigativo di uno Stato membro non coinvolto accordandosi preventivamente sulle modalità di rimborso delle spese sostenute dallo stesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Tutela della riservatezza

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6 e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) è vietato divulgare, per finalità diverse, atti e documenti relativi all'inchiesta, quali:

1) le prove testimoniali e le altre dichiarazioni, relazioni e annotazioni raccolte o ricevute dall'organismo investigativo;

2) i documenti da cui risulti l'identità delle persone che hanno testimoniato nell'ambito dell'inchiesta;

3) i dati sensibili che riguardano persone coinvolte nel sinistro o incidente marittimo;

b) nel corso dell'attività d'inchiesta e fino alla conclusione della stessa, i relativi atti e documenti, nonché il contenuto delle relazioni non in versione definitiva, sono sottratti al diritto di accesso di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e su di essi deve essere osservato il segreto d'ufficio.

2. Le deposizioni testimoniali relative al sinistro o incidente marittimo, assunte dagli investigatori dell'organismo investigativo nel quadro delle indagini, non possono essere utilizzate per scopi diversi dalle inchieste di sicurezza e, in ogni caso, il loro trattamento deve avvenire secondo modalità che escludano l'identificazione degli autori al fine di assicurare la riservatezza.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in casi eccezionali, con provvedimento motivato, può derogare in tutto o in parte dai vincoli di riservatezza stabiliti nel comma 1, qualora la divulgazione si renda necessaria per l'attuazione di un interesse pubblico dello Stato ritenuto prevalente rispetto alle finalità proprie del decreto.

Art. 10.

Sistema di cooperazione permanente

1. L'organismo investigativo partecipa alla realizzazione di un sistema di cooperazione permanente con i corrispondenti organismi degli altri Stati membri al fine di individuare metodi e procedure diretti a migliorare le attività di investigazione, favorendo il perseguimento degli obiettivi del presente decreto.

2. L'organismo investigativo, allo scopo di attuare il sistema di cooperazione permanente, svolge la necessaria attività di raccordo con le istituzioni dell'UE e con i corrispondenti Organismi degli altri Stati membri, in particolare per delineare le migliori procedure e modalità per consentire:

a) la condivisione di impianti, di dispositivi e attrezzature per l'indagine tecnica sui relitti e sull'attrezzatura delle navi o su altri oggetti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza nonché l'estrazione e la valutazione delle informazioni contenute nei VDR e in altri dispositivi elettronici;

b) la cooperazione tecnica o lo scambio di conoscenze tecniche per l'esecuzione di compiti specifici;

c) l'acquisizione e la condivisione di informazioni utili per analizzare i dati relativi ai sinistri ed elaborare opportune raccomandazioni in materia di sicurezza a livello comunitario;

d) la redazione di principi comuni per monitorare l'attuazione delle raccomandazioni di sicurezza e per adeguare i metodi di indagine al progresso tecnico e scientifico;

e) la fissazione di norme sulla riservatezza applicabili ai fini della condivisione, nel rispetto delle norme nazionali, delle prove testimoniali e del trattamento dei dati e degli altri documenti di cui all'articolo 9, anche in relazioni con i Paesi terzi;

f) l'organizzazione, ove opportuno, di attività di formazione utili per gli inquirenti;

g) la promozione della cooperazione con gli organi inquirenti di Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali incaricate delle inchieste sugli incidenti marittimi nei settori disciplinati dal presente decreto;

h) la fornitura di tutte le informazioni pertinenti agli organi inquirenti che conducono le inchieste di sicurezza;

i) l'uso adeguato degli avvisi urgenti di cui all'articolo 15, comma 2.

Art. 11.

Cooperazione con i Paesi terzi titolari di interessi rilevanti

1. Ai fini dello svolgimento delle inchieste l'organismo investigativo coopera con i Paesi terzi, titolari di interessi rilevanti, i quali, previo accordo, sono ammessi, in qualsiasi fase del procedimento, a partecipare all'inchiesta condotta ai sensi del presente decreto.

2. La cooperazione dell'organismo investigativo in un'inchiesta di sicurezza svolta da un Paese terzo titolare di interessi rilevanti lascia impregiudicato l'obbligo di svolgere l'inchiesta di sicurezza e di redigere il relativo rapporto a norma del presente decreto. Ove un Paese terzo titolare di interessi rilevanti stia conducendo un'inchiesta di sicurezza che coinvolge unità ovvero interessi nazionali, l'organismo investigativo può decidere di non condurre un'inchiesta di sicurezza parallela, a condizione che l'inchiesta di sicurezza condotta dal Paese terzo sia conforme al codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi.
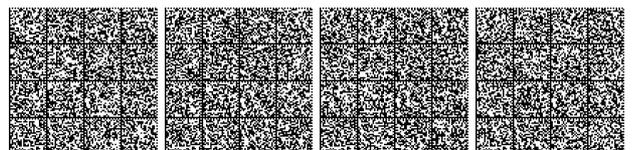
Art. 12.

Obbligo di collaborazione

1. È fatto obbligo agli armatori e comandanti di unità navali, comprese quelle di bandiera estera, di non intralciare e di collaborare con gli investigatori durante l'attività d'indagine, di rendere disponibile qualunque fonte di potenziale prova nonché favorire l'accesso a qualunque locale della nave ed al relativo armamento.

2. Allo stesso obbligo soggiacciono:

a) gli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico o al viaggio;

b) il cantiere navale che ha costruito la nave;

c) le imprese che hanno realizzato o partecipato all'armamento della nave;

d) i componenti l'equipaggio e gli eventuali passeggeri;

e) qualunque altro soggetto che, a giudizio dell'investigatore, possa essere in possesso di informazioni utili all'inchiesta.

Art. 13.

Protezione delle prove

1. Il comandante della nave, l'equipaggio e gli altri soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, nonché chiunque sia venuto a contatto con fonti di prova rilevanti ai fini della individuazione delle cause dell'evento, hanno l'obbligo, per quanto possibile secondo l'ordinaria diligenza, di:

a) preservare le informazioni provenienti da carte nautiche, libri di bordo, registrazioni elettroniche, magnetiche e cassette video nonché le informazioni provenienti dai VDR e da altri apparecchi elettronici, riguardanti il periodo precedente, concomitante e successivo all'evento;

b) impedire che tali informazioni siano cancellate o, comunque, alterate;

c) prevenire l'alterazione di qualsiasi altra dotazione, attrezzatura, dispositivo o di locali della nave rilevanti ai fini dell'inchiesta;

d) agire tempestivamente per raccogliere e conservare gli elementi di prova o favorire la raccolta e la conservazione degli elementi di prova da parte dell'investigatore.

2. L'Autorità marittima o consolare di cui all'articolo 578 del codice della navigazione, quando abbia notizia di un sinistro o incidente marittimo o valuti che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che una nave sia perduta o scomparsa, ne dà immediato avviso all'organismo investigativo, adottando i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.

3. Copia del verbale di cui all'articolo 578 del codice della navigazione è trasmessa all'organismo investigativo quanto prima e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla notizia del sinistro o dell'incidente marittimo.

Art. 14.

Rapporti sugli incidenti

1. Le inchieste effettuate danno luogo alla pubblicazione di un rapporto redatto secondo un modello conforme all'allegato I del presente decreto.

2. Per le inchieste che non riguardano sinistri marittimi molto gravi o, secondo il caso, gravi e i cui risultati potenzialmente non incidono sulle finalità di prevenzione di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'organismo investigativo procede, previa valutazione dei presupposti, alla pubblicazione di un rapporto semplificato.

3. L'organismo investigativo entro dodici mesi dalla data del sinistro pubblica i rapporti di cui al comma 1, comprese le relative conclusioni e le raccomandazioni a fini preventivi. Nel caso in cui non sia possibile redigere il rapporto finale entro tale termine, pubblica un rapporto provvisorio entro dodici mesi dalla data del sinistro.

4. L'organismo investigativo invia alla Commissione europea una copia del rapporto finale ovvero di quello provvisorio o semplificato.

5. Senza che ne risultino inficiate le risultanze, al fine di migliorare la qualità del rapporto in relazione alle finalità dell'attività d'inchiesta, l'organismo investigativo tiene conto delle osservazioni tecniche diffuse dalla Commissione europea sulle modalità di redazione dei rapporti finali.

Art. 15.

Attuazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza e diffusione di avvisi urgenti ai fini della prevenzione

1. L'organismo investigativo trasmette le proprie raccomandazioni di sicurezza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affinché lo stesso adotti i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza delle citate raccomandazioni, ivi compresa l'emanazione di avvisi urgenti per i fini di cui al comma 2.

2. Ferma restando la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di emettere un avviso urgente destinato ai soggetti nazionali interessati, l'organismo investigativo informa, tempestivamente, la Commissione europea della necessità di emettere un avviso urgente qualora ritenga necessaria, in qualsiasi fase dell'inchiesta, l'adozione di misure urgenti a livello comunitario, al fine di prevenire il rischio di ulteriori sinistri.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
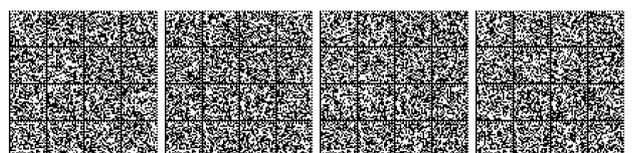
Art. 17.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9, comma 1, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque violi gli obblighi di collaborazione di cui all'articolo 12 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga agli obblighi di protezione delle prove di cui all'articolo 13 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 6.000 euro.

4. Le violazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono accertate dall'organismo investigativo e le sanzioni irrogate dallo stesso organismo in conformità a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18.

Norme finali e transitorie

1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, la commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi di cui all'articolo 466-*bis* del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, opera con la composizione individuata dall'articolo 466-*bis*, comma 3, del regolamento per la navigazione marittima.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, è abrogato il comma 3 dell'articolo 466-*bis* del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere modificati ovvero integrati gli allegati, le definizioni e i riferimenti agli atti comunitari e agli strumenti dell'IMO contenuti nel presente decreto per adeguarli ai nuovi provvedimenti dell'Unione europea o dell'IMO, di natura tecnica, che siano nel frattempo entrati in vigore e che siano stati integrati dalla Commissione europea nella direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

4. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, è abrogato.

5. All'articolo 466-*bis*, il comma 2 ed i commi da 4 a 10, del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

PALMA, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FAZIO, *Ministro della salute*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ALLEGATO *I*
(di cui all'articolo 14, comma 1)

CONTENUTO DEI RAPPORTI SULLE INCHIESTE DI SICUREZZA

Prefazione.

Questa parte individua l'obiettivo unico dell'inchiesta di sicurezza e indica che una raccomandazione in materia di sicurezza non deve originare in nessun caso una presunzione di responsabilità o di colpa e precisa che il rapporto non è stato redatto, per quanto riguarda il suo contenuto e il suo stile, per essere utilizzato nell'ambito di procedimenti giudiziari.

(Il rapporto non dovrebbe far riferimento a testimonianze né stabilire nessi tra una persona in esso menzionata e una persona che ha prodotto prove nel corso dell'inchiesta di sicurezza.)

1. *Sintesi.*

Questa parte espone i fatti essenziali riguardanti il sinistro o l'incidente marittimo: che cosa è avvenuto, quando, dove e come è avvenuto il sinistro; indica inoltre se il sinistro ha causato perdite di vite umane, feriti, danni alla nave, al carico, a terzi o all'ambiente.

2. *Dati oggettivi.*

Questa parte comprende varie sezioni distinte, che forniscono informazioni sufficienti, considerate oggettive dall'organo inquirente, per fondare l'analisi e facilitare la comprensione.

Tali sezioni comprendono in particolare le seguenti informazioni.

2.1. Dati della nave:

Bandiera/registro d'immatricolazione

Identificazione

Caratteristiche principali

Proprietà e gestione

Dettagli di costruzione

Tabella minima di sicurezza

Merci trasportate autorizzate

2.2. Dati relativi al viaggio:

Scali

Tipo di viaggio

Informazioni sulle merci trasportate

Composizione dell'equipaggio

2.3. Informazioni sul sinistro o incidente marittimo:

Tipo di sinistro o incidente marittimo

Data e ora

Posizione e luogo del sinistro o incidente marittimo

Ambiente esterno e interno

Attività della nave e parte del viaggio

Capacità a bordo

Dati relativi ai fattori umani

Conseguenze (per le persone, la nave, le merci trasportate, l'ambiente, altro)

2.4. Intervento dell'autorità competente e misure d'urgenza:

Autori dell'intervento

Misure adottate

Velocità di reazione

Azioni intraprese

Risultati ottenuti

3. *Descrizione.*

Questa parte ricostruisce il sinistro o incidente marittimo attraverso una sequenza di eventi, in ordine cronologico, che si sono verificati prima, durante e dopo il sinistro o incidente e il ruolo di ogni fattore (persone, materiale, ambiente, attrezzatura o agenti esterni). Il periodo coperto dalla descrizione dipende dal momento in cui si sono verificati i particolari eventi che hanno concorso direttamente al verificarsi del sinistro o incidente marittimo. Questa parte comprende altresì ogni pertinente dettaglio dell'inchiesta di sicurezza condotta, compresi i risultati degli esami o delle analisi.

4. *Analisi.*

Questa parte comprende varie sezioni distinte e fornisce un'analisi di ciascun avvenimento collegato al sinistro accompagnato da osservazioni sui risultati di qualsivoglia esame o analisi pertinente effettuata nel corso dell'inchiesta di sicurezza e su qualsiasi misura di sicurezza che sia stata già adottata per prevenire sinistri marittimi.

Tali sezioni devono in particolare riguardare i seguenti aspetti:

a) contesto e ambiente del sinistro,

b) omissioni ed errori umani, eventi che abbiano coinvolto materiali pericolosi, effetti ambientali, avarie delle attrezzature e fattori esterni,

c) fattori che hanno concorso all'evento connessi a funzioni legate a una persona, alle operazioni a bordo, alla gestione a terra o al rispetto delle norme.

L'analisi e le osservazioni consentono al rapporto di giungere a conclusioni logiche, che espongono tutti i fattori rilevanti, compresi quelli che comportano rischi per i quali gli strumenti di protezione esistenti volti a prevenire un sinistro o a eliminarne o attenuarne le conseguenze sono ritenuti inefficaci o inesistenti.

5. *Conclusioni.*

Questa parte riassume i fattori che hanno concorso all'evento e gli strumenti di protezione (materiali, funzionali, simbolici o procedurali) inefficaci o inesistenti per i quali è necessaria l'adozione di misure di sicurezza per prevenire sinistri marittimi.

6. *Raccomandazioni in materia di sicurezza.*

Questa parte contiene, ove opportuno, alcune raccomandazioni in materia di sicurezza che si basano sull'analisi e sulle conclusioni e riguardano settori particolari, come la legislazione, la progettazione, le procedure, l'ispezione, la gestione, la salute e la sicurezza sul lavoro, la formazione, i lavori di riparazione, la manutenzione, l'assistenza a terra e la reazione dei servizi di emergenza.

Le raccomandazioni in materia di sicurezza sono rivolte a coloro che si trovano nella situazione migliore per attuarle, come gli armatori, i gestori, gli organismi riconosciuti, le autorità marittime, i servizi di gestione del traffico marittimo, gli organi di soccorso, le organizzazioni marittime internazionali e le istituzioni europee, allo scopo di prevenire sinistri marittimi.

Questa parte presenta inoltre eventuali raccomandazioni provvisorie che possono essere state formulate in materia di sicurezza o qualsiasi misura di sicurezza presa durante l'inchiesta di sicurezza.

7. *Appendici.*

Il seguente elenco indicativo di informazioni viene, all'occorrenza, accluso al rapporto in forma cartacea o elettronica:

a) fotografie, immagini video, registrazioni audio, mappe, disegni;

b) norme applicabili;

c) termini tecnici e abbreviazioni usate;

d) studi di sicurezza specifici;

e) altre informazioni.

ALLEGATO *II*
(*DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 7*)

DATI DA FORNIRE SUI SINISTRI E SUGLI INCIDENTI MARITTIMI

(Parte della piattaforma europea d'informazione europea sui sinistri marittimi)

1. Stato membro responsabile/persona di contatto
2. Stato membro incaricato dell'inchiesta
3. Ruolo svolto dallo Stato membro
4. Stato costiero interessato
5. Numero di Stati che hanno fondati interessi
6. Stati che hanno fondati interessi
7. Organo che notifica
8. Ora della notifica
9. Data della notifica
10. Nome della nave
11. Numero IMO/lettere distintive
12. Bandiera della nave
13. Tipo di sinistro o incidente marittimo
14. Tipo di nave
15. Data del sinistro o incidente marittimo
16. Ora del sinistro o incidente marittimo
17. Posizione - Latitudine
18. Posizione - Longitudine
19. Luogo del sinistro o incidente marittimo
20. Porto di partenza
21. Porto di destinazione
22. Dispositivo di separazione del traffico
23. Parte del viaggio
24. Operazioni della nave
25. Capacità a bordo
26. Perdite di vite umane:
    a) Equipaggio
    b) Passeggeri
    c) Altri
27. Feriti gravi:
    a) Equipaggio
    b) Passeggeri
    c) Altri
28. Inquinamento
29. Danni alla nave
30. Danni alle merci trasportate
31. Altri danni
32. Breve descrizione del sinistro o incidente marittimo
33. Breve descrizione delle ragioni per non avviare un'inchiesta di sicurezza

NOTA: Per i numeri: 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 occorre fornire dati per ogni nave se più di una nave è coinvolta nel sinistro o nell'incidente marittimo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta, di seguito,il testo degli articoli da 1 a 5 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O.:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
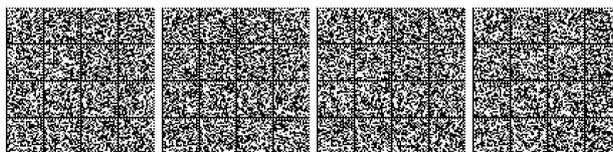
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;

h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie*(1)*).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.

Art. 4 *(Oneri relativi a prestazioni e a controlli).* — 1. In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 5 *(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino princìpi fondamentali nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

---

(1) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi, per i pagamenti transfrontalieri nella Comunità, il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3.
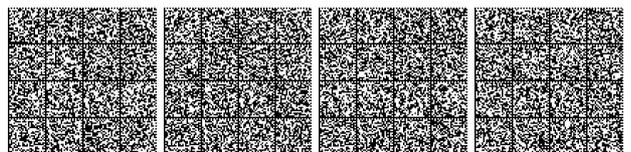
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.».

«ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
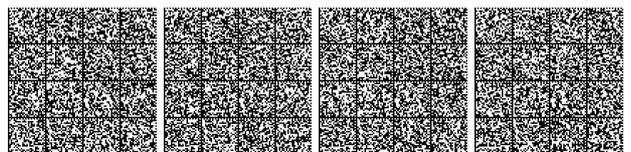
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.».

— La Direttiva 2009/18/CE, è pubblicata G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

— Il testo degli articoli 2 e 94 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare è il seguente:

«Art. 2 *(Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo).* — 1. La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne e, nel caso di uno Stato-arcipelago, delle sue acque arcipelagiche, a una fascia adiacente di mare, denominata mare territoriale.

2. Tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo.

3. La sovranità sul mare territoriale si esercita alle condizioni della presente Convenzione e delle altre norme del diritto internazionale.».

«Art. 94 *(Obblighi dello Stato di bandiera).* — 1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera.

2. In particolare ogni Stato:

a) tiene un registro delle navi che contenga i nomi e le caratteristiche delle navi che battono la sua bandiera, ad esclusione di quelle che, in virtù di norme internazionali generalmente accettate, per effetto delle loro modeste dimensioni ne sono esenti; e

b) esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi.

3. Ogni Stato adotta, per le navi che battono la sua bandiera, tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare, con particolare riferimento a:

a) costruzione, attrezzature e navigabilità delle navi;

b) composizione, condizioni di lavoro e addestramento degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati strumenti internazionali;

c) impiego dei segnali, buon funzionamento delle comunicazioni e prevenzione degli abbordi.

4. Tali misure includono le norme necessarie a garantire che:

a) ogni nave, prima dell'immatricolazione e dopo, a intervalli opportuni, sia ispezionata da un ispettore marittimo qualificato, e abbia a bordo le carte e le pubblicazioni nautiche, nonché la strumentazione e le apparecchiature atte a salvaguardare la sicurezza della navigazione;

b) ogni nave sia affidata a un comandante e a ufficiali che posseggano i necessari titoli professionali, con particolare riferimento alla capacità marinaresca, alla condotta della navigazione, alle comunicazioni e all'ingegneria navale; e abbia un equipaggio adeguato, nel numero e nella specializzazione dei suoi componenti, al tipo, alle dimensioni, ai macchinari e alle apparecchiature della nave;

c) il comandante, gli ufficiali e, nella misura appropriata, i membri dell'equipaggio conoscano perfettamente e abbiano l'ordine di rispettare le pertinenti norme internazionali relative alla salvaguardia della vita umana in mare, alla prevenzione degli abbordi, alla prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento marino, e al buon funzionamento delle radiocomunicazioni.

5. Nell'adottare le misure di cui ai numeri 3 e 4, ogni Stato è tenuto sia ad attenersi alle norme, alle procedure e alle pratiche internazionali generalmente accettate, sia ad assumere qualsiasi iniziativa che si renda necessaria per garantirne l'osservanza.

6. Qualunque Stato che abbia fondati motivi per ritenere che su una nave non sono stati esercitati la giurisdizione e i controlli opportuni, può denunciare tali omissioni allo Stato di bandiera.

Nel ricevere la denuncia, lo Stato di bandiera apre un'inchiesta e, se vi è luogo a procedere, intraprende le azioni necessarie per sanare la situazione.

7. Ogni Stato apre un'inchiesta che sarà condotta da o davanti una o più persone debitamente qualificate, su ogni incidente in mare o di navigazione nell'alto mare, che abbia coinvolto una nave battente la sua bandiera e abbia causato la morte o lesioni gravi a cittadini di un altro Stato, oppure abbia provocato danni seri a navi o installazioni di un altro Stato o all'ambiente marino. Lo Stato di bandiera e l'altro Stato cooperano allo svolgimento di inchieste aperte da quest'ultimo su uno qualunque di tali incidenti.».

— La legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.

— La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1980, n. 190, S.O.

— La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.
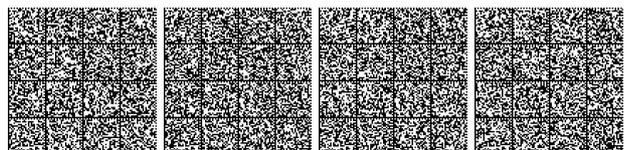
— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777 (Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 1968, n. 176, S.O.

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2009, n. 3.

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222, così recita:

«Art. 11 *(Indagini sui sinistri)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, le indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi in cui sia rimasta coinvolta una nave oggetto del presente decreto vengono eseguite osservando le disposizioni del codice IMO in materia di inchieste sugli incidenti e i sinistri marittimi.

2. L'amministrazione collabora alle indagini sui sinistri e sugli incidenti marittimi condotte all'estero, allorché è coinvolta una nave italiana.».

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2001, n. 50.

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il regolamento (CE) n. 1406/2002, è pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo n. 28 del 2001, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:

a) "traghetto ro-ro": una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di dodici passeggeri;

b) "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri (2);

c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:

1) il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi,

2) un bambino di età inferiore a un anno;

d) "Convenzione Solas del 1974": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 29 aprile 1999;

e) "codice per le unità veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 29 aprile 1999;

f) "servizio di linea": una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unità veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi:

1) in base ad un orario pubblicato;

oppure

2) con collegamenti tanto regolari o frequenti da Costituire una serie sistematica evidente;

g) "certificati":

1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione Solas del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;

2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unità veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali i certificati di sicurezza emessi a norma del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;

h) "certificato di esenzione": qualsiasi certificato emesso a norma del capitolo I regola B/12, lettera *a)*, punto *VI)*, della "convenzione Solas del 1974";

i) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

l) "autorità marittima": gli uffici locali di cui all'art. 17 del codice della navigazione secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

m) "amministrazione dello Stato di bandiera": le autorità competenti dello Stato la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unità veloce è autorizzata a battere;

n) "Stato ospite". lo Stato membro dell'Unione europea dal cui porto, o verso il cui porto un traghetto ro-ro o un'unità veloce da passeggeri effettua un servizio di linea;

o) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionali;

p) "organismo riconosciuto": "organismo riconosciuto a norma dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994;

q) "società": una società che gestisce uno o più traghetti ro-ro per i quali è stato rilasciato un documento di conformità a norma dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE n.179/98 della Commissione, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto roro), o una società che gestisce unità veloci da passeggeri alla quale è stato rilasciato un documento di conformità ai sensi della regola IX/4 della convenzione Solas del 1974, ovvero ogni altra impresa di navigazione esercente unità veloci da passeggeri in navigazione nazionale;

r) "visita specifica": una visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8;

s) "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato V;

t) "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima;

u) "I.L.O.": Organizzazione Internazionale del Lavoro.».

— Per la direttiva 1999/35/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 446-*bis* del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, S.O., così recita:

«Art. 466-*bis (Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi)*. — 1. È istituita presso il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, con il compito di monitorare i sinistri, la fine di proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative che risultino necessari o opportuni per il costante miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino; per tale ultima finalità, la composizione della commissione centrale è integrata da un esperto dotato di specifica professionalità e comprovata esperienza in materia, designato dal Ministero dell'ambiente.

2. All'attività della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi possono partecipare i rappresentanti di altri Stati membri dell'Unione europea che siano sostanzialmente interessati alle indagini.

3. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi è nominata con decreto interdirigenziale dal Capo del Dipartimento della navigazione marittima ed interna e dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed è composta come segue:

a) un ufficiale ammiraglio del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente;
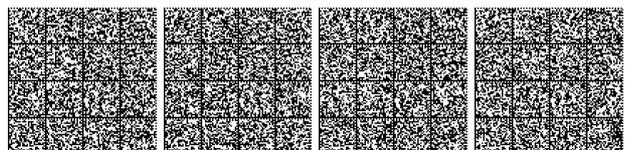
b) due ufficiali superiori del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;

c) due dirigenti del Dipartimento della navigazione marittima ed interna, membri;

d) un esperto designato dal Ministero dell'ambiente;

e) un ufficiale inferiore del Corpo delle Capitanerie di Porto; segretario.

4. Con le stesse modalità sono nominati i supplenti della medesima commissione.

5. La Commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi:

a) riceve dalla Direzione marittima competente le notizie di sinistri marittimi, ed è costantemente informata dalla stessa in merito all'attività di indagine in corso;

b) riceve e, se del caso, valuta le istanze di partecipazione e collaborazione alle indagini degli Stati interessati ed effettua con tempestività le necessarie consultazioni con gli stessi per il raggiungimento di un accordo operativo;

c) riceve e valuta il rapporto finale della commissione di inchiesta formale e lo trasmette agli Stati interessati, assegnando un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali osservazioni;

d) nei trenta giorni successivi allo scadere del termine di cui alla lettera *c)*:

1. qualora vengano formulate dagli Stati interessati osservazioni in merito al rapporto, modifica il rapporto stesso in modo da includere la sostanza dei commenti ovvero vi allega le osservazioni formulate;

2. diversamente provvede direttamente ai sensi della lettera *e)*;

e) invia il rapporto definitivo all'IMO, all'ILO ed alla Commissione europea;

f) qualora in relazione a sinistri per i quali si è già conclusa un'indagine, siano state presentate nuove prove che possono alterare la definizione delle circostanze per le quali il sinistro si era verificato, e conseguentemente le conclusioni, ne valuta la rilevanza e, se del caso, dispone la riapertura delle indagini, comunicandolo agli Stati interessati;

g) cura i rapporti con l'IMO e l'ILO anche ai fini della collaborazione e partecipazione dello Stati italiano alle indagini sui sinistri marittimi;

h) trasmette tempestivamente il rapporto finale al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro dell'ambiente;

i) assicura la partecipazione e la collaborazione dell'Italia, laddove interessata, alle indagini effettuate da altro Stato.

6. All'organizzazione ed al funzionamento della commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi, che si avvale di una segreteria permanente, si provvede nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero del trasporti e della navigazione. All'applicazione del presente comma, nonché del comma 3, lettera *d)* e del successivo comma 10, si fa fronte senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

7. Nell'espletamento dei lavori la commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi procede a un'analisi completa delle circostanze delle cause del sinistro; a tal fine ha accesso alle informazioni sulla sicurezza della nave inclusi i rapporti di ispezioni effettuati dallo Stato di bandiera, dagli armatori, dalle società di classifica, e tiene conto di ogni raccomandazione e di ogni strumento legislativo pubblicato dall'IMO e dall'ILO, in particolare quelli relativi al fattore umano e di ogni strumento o raccomandazione adottata da altre pertinenti organizzazioni internazionali. La commissione centrale si avvale inoltre di tutti i dati registrati inerenti al sinistro, inclusi quelli del registratore di rotta della o delle navi coinvolte.

8. La commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi conclude i lavori entro un anno dalla data del loro avvio.

9. Il rapporto finale sulle cause e le circostanze che hanno determinato il sinistro, qualora non sia stato possibile pervenire a concordi conclusioni, contiene anche le osservazioni dei rappresentanti degli altri Stati interessati oltreché le segnalazioni e le raccomandazioni in materia di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela e dell'ambiente marino.

10. Alla commissione centrale di indagine sui sinistri marittimi si applicano gli articoli 469, 471, 472 e 474 del presente regolamento.».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il Regolamento (CE) n. 1406/2002 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima), è pubblicato nella G.U.C.E. 5 agosto 2002, n. L 208.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, così recita:

«Art. 24 *(Esclusione dal diritto di accesso).* — 1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 578 del citato regio decreto n 327 del 1942 (Codice della navigazione), così recita:

«Art. 578 *(Inchiesta sommatoria).* — 1. Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.

2. Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o,se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.

3. Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina.

4. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità.».

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 466-*bis* del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si veda nelle note all'art. 4.

— Per i riferimenti alla direttiva 2009/18/CE, si veda nelle note alle premesse.

11G0206
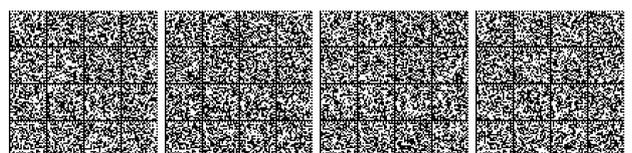
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 2011.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante: «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893 e successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, dal protocollo del 16 novembre 1966 ed dal protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;

Visto il regolamento generale del dossier di registrazione dell'EXPO Milano 2015;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, Italia, in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti del Governo Italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 14 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, in base al quale il sindaco di Milano pro-tempore è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria dell'EXPO Milano 2015 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione Lombardia ed i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compreso un tavolo istituzionale per il Governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro-tempore, nonché stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 1, con il quale la dottoressa Letizia Brichetto Moratti è stata nominata Commissario straordinario delegato del Governo per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015;

Considerato che la dottoressa Moratti, in data 7 luglio 2011, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Commissario straordinario delegato, nel corso della riunione della Commissione di coordinamento per le attività connesse all'EXPO Milano 2015;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adeguamento degli organismi per la gestione delle attività connesse allo svolgimento del grande Evento EXPO Milano 2015;

Tenuto conto delle disposizioni in tema di organizzazione delle esposizioni universali, con particolare riguardo al ruolo di rappresentanza, vigilanza e coordinamento nei confronti del BIE per la realizzazione del grande Evento EXPO Milano 2015;

Considerato necessario, inoltre, prevedere l'utilizzo di eventuali importi residui ed economie, fermo restando l'onere economico complessivo a carico dello Stato, tenuto conto della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 17718 del 18 luglio 2011;

Sentito il presidente della regione Lombardia;

Sentito il presidente della provincia di Milano;

Sentito il sindaco della città di Milano;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del DPCM 22 ottobre 2008, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Commissario straordinario del governo e Commissario generale dell'EXPO Milano 2015

1. Ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'avv. Giuliano Pisapia è nominato Commissario straordinario del Governo (di seguito Commissario straordinario), per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015 fino al 31 dicembre 2016.

2. Ai sensi dell'art. 12 e seguenti della convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sulle esposizioni universali e successive modificazioni (di seguito convenzione), il dott. Roberto Formigoni è nominato Commissario generale dell'EXPO Milano 2015 (di seguito Commissario generale), fino al 31 dicembre 2016.

3. Al fine di garantire la realizzazione dell'EXPO Milano 2015, secondo quanto previsto dal dossier di candidatura e secondo gli obblighi assunti dal Governo italiano di cui all'art. 1, il Commissario straordinario:

a) vigila, in raccordo con il Commissario generale, sulla organizzazione di EXPO 2015 e sulla tempestiva realizzazione delle opere essenziali, infrastrutturali e dei servizi, indicate nel dossier di candidatura e successive modificazioni, concordate se necessario con il BIE;

b) partecipa alle riunioni del CIPE, su invito del suo Presidente, riferendo, anche periodicamente, sullo stato di attuazione degli interventi;

c) riferisce periodicamente, in raccordo con il Commissario generale, al Presidente del Consiglio dei Ministri, sullo stato di attuazione e sull'organizzazione dell'evento, relativamente ai temi di propria competenza;

d) può promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;
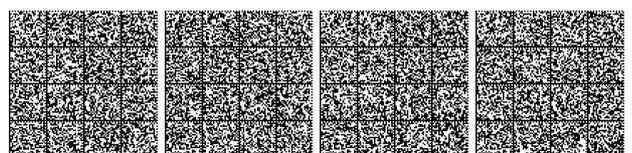
e) esercita poteri di impulso sull'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, nonché poteri sostitutivi in caso di necessità e urgenza, per le opere di cui all'art. 1, comma 3, previa diffida all'organo competente escluse le opere di cui all'art. 5, comma 3;

f) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Società di cui all'art. 4;

g) partecipa alle riunioni della Commissione di cui all'art. 3 ed esprime l'intesa sulla convocazione della stessa;

h) indice conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, salve le competenze di altri organismi anche con la partecipazione di soggetti privati, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni stesse; la conferenza di servizi si esprime sull'approvazione dei progetti preliminari e dei progetti definitivi;

i) promuove l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse per la completa realizzazione delle finalità di cui all'art. 1;

l) è delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e si avvale dei poteri di deroga previsti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri sul Grande evento EXPO, ai fini della realizzazione delle opere.

4. Al fine di garantire che l'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto delle modalità e dei termini previsti, il Commissario straordinario svolge altresì funzioni di vigilanza sulle attività relative alle opere connesse riportate nel dossier di candidatura e descritte nell'allegato 2 al presente decreto, altresì riferendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi e sulla puntuale esecuzione dei lavori.

5. Secondo quanto previsto dalla convenzione e per garantire l'adempimento delle obbligazioni internazionali assunte dal Governo italiano nei confronti del BIE, il Commissario generale:

a) rappresenta il Governo italiano nei confronti del BIE e degli Stati che partecipano all'EXPO Milano 2015 in tutte le materie relative all'Esposizione, in collaborazione e con il supporto del Ministero degli Affari esteri;

b) vigila, in raccordo con il Commissario straordinario, sull'organizzazione di EXPO 2015, con un potere di indirizzo e controllo generale sui contenuti e temi dell'evento;

c) garantisce al BIE una costante informazione sugli sviluppi e gli avanzamenti nella preparazione dell'Esposizione, riferendo periodicamente e presentando una relazione a ciascuna delle sue Sessioni;

d) assicura il rispetto del programma di lavoro e delle norme del regolamento generale e dei regolamenti speciali;

e) è il referente dei Commissari Generali di Sezione dei Paesi partecipanti;

f) esercita i poteri disciplinari sull'Esposizione attribuiti dal regolamento esecutivo della convenzione;

g) riferisce periodicamente, in raccordo con il Commissario straordinario, al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo stato di attuazione e sull'organizzazione dell'evento;

h) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Società di cui all'art. 4;

i) può, sotto la propria responsabilità, delegare l'esercizio dei propri poteri a collaboratori;

l) convoca, d'intesa con il Commissario straordinario, la Commissione di cui all'articolo 3 e la presiede.

5. Il Commissario straordinario si avvale di una segreteria tecnica, operante presso il comune di Milano. La struttura è composta da personale dipendente da enti, anche privati o società, ed amministrazioni interessati, che svolgono tale attività nell'ambito dei compiti istituzionali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Commissario generale si avvale di una segreteria tecnica, operante presso la Regione Lombardia. La struttura è composta di personale dipendente da enti, anche privati o società, ed amministrazioni interessati, che svolgono tale attività nell'ambito dei compiti istituzionali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Art. 2.

1. All'art. 6, comma 1, primo periodo, del d.P.C.M. 22 ottobre 2008, sostituire le parole: "assegnati e utilizzati per il COSDE entro i limiti dello stretto necessario per il suo funzionamento" con le seguenti: "assegnati e utilizzati per il Commissario straordinario e per il Commissario generale entro i limiti dello stretto necessario per il loro funzionamento".

2. All'articolo 6 del d.P.C.M. 22 ottobre 2008, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "2. Fermo restando l'importo complessivo dei finanziamenti previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con la Società EXPO 2015 S.p.A. e sentiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono essere utilizzati eventuali importi residui ed economie che dovessero evidenziarsi sia nella fase di realizzazione, sia in seguito alla rimodulazione del programma delle opere, limitatamente ad inderogabili esigenze relative ad altre opere inserite nell'Allegato 1 al presente decreto.".

Art. 3.

1. Al d.P.C.M. 22 ottobre 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, commi 2, 4, la parola "COSDE" è sostituita con la parola "Commissario generale";

b) all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la parola "COSDE" è sostituita con la parola "Commissario straordinario".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 5 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 63

11A13173
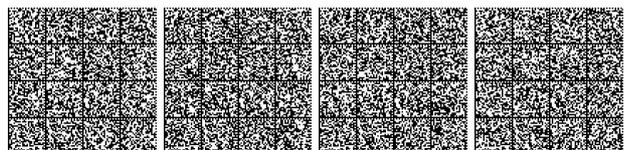
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 settembre 2011.

Adozione del Piano antincendi boschivi (piano *AIB)* del Parco nazionale dell'Aspromonte con periodo di validità 2008-2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 353/2000.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali - Parchi nazionali, 2009, predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB per i parchi nazionali;

Vista la nota prot. n. 2761 del 10 giugno 2008 dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte di inoltro del piano AIB pluriennale 2008-2012 approvato dallo stesso ente parco con deliberazione del Consiglio direttivo n. 20 del 19 maggio 2008;

Visto il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2012 predisposto ed approvato dall'ente Parco nazionale dell'Aspromonte;

Vista la nota prot. 4296/IV del 25 agosto 2008 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3ª contenente il parere favorevole per il suddetto piano AIB, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-2008-0022068 del 23/09/2008 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB relativo al Parco nazionale dell'Aspromonte e chiede alla Regione Calabria l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista l'intesa raggiunta con delibera della Giunta regionale n. 427 del 7 giugno 2010 di approvazione del Piano AIB 2010-2012 della Regione Calabria, che al capitolo 8, paragrafo 8.1 - Disposizioni per le aree naturali protette, tiene conto dei piani AIB delle aree naturali protette inoltrati dal Ministero, ivi compreso quello del Parco nazionale dell'Aspromonte.

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano *AIB)*, con validità 2008-2012, predisposto dal Parco nazionale dell'Aspromonte, ricadente nel territorio della Regione Calabria.

Roma, 15 settembre 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

11A12908

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2011.

Nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui al comma 82 della legge n. 220/2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni e visti in particolare gli articoli 86, 88 e 110;

Visto l'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 22 della legge 27 gennaio 2002 n 289 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale di AAMS del 4 dicembre 2003, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S., come modificato dal decreto direttoriale del 19 settembre 2006;
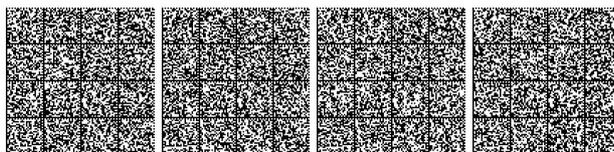
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che dispone in merito agli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, con effetto di pubblicità legale;

Visto il decreto del Direttore Generale di AAMS del 22 gennaio 2010, concernente le regole tecniche degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera *b)*, del T.U.L.P.S.;

Visti gli articoli 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010 n. 73;

Visto l'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n 220 che ha sostituito l'art. 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533-*bis* e 533-*ter* della legge n. 266 del 23 dicembre 2005;

Visto il decreto direttoriale n. 2011/11181/giochi/Adi del 5 aprile 2011;

Visto il decreto direttoriale n. 2011/23843/giochi/Adi del 22 giugno 2011;

Visto l'art. 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011 n.111, ed in particolare i commi 20, 21, 22 e 41.

Decreta:

Art. 1.

Elenco

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'elenco di cui all'art. 1, comma 533, della legge n. 266/2005, come sostituito dall'art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. L'elenco è unico a livello nazionale, ed è suddiviso in Sezioni, e sottosezioni.

3. L'iscrizione all'elenco costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono le attività in materia di apparecchi da intrattenimento in relazione alle relative attività esercitate.

Art. 2.

Pubblicità dell'elenco

1. L'elenco è pubblico.

2. Al fine di assicurare la pubblicità legale, il predetto elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: www.aams.gov.it con richiamo diretto dalla home page, ovvero nella sezione «Giochi» - «Apparecchi da divertimento».

3. La consultazione tramite il sito istituzionale è libera, permanente e gratuita.

Art. 3.

Struttura dell'elenco

1. L'elenco consta di tre Sezioni, in cui sono, rispettivamente, iscritti i:

Sezione A - Proprietari, possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del T.U.L.P.S.;

Sezione B - Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresì proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del T.U.L.P.S., e successive modificazioni;

Sezione C – Soggetti diversi da quelli di cui alle Sezioni A e B che svolgono, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime sezioni, attività relative al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi e dei terminali, alla raccolta e messa a disposizione del concessionario delle somme residue e comunque qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta del gioco.

2. La Sezione A è articolata nelle seguenti sottosezioni:

a) Proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del T.U.L.P.S. che non svolgono alcuna attività funzionale alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo;

b) Possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del T.U.L.P.S. che non svolgono alcuna attività funzionale alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo;

c) Proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del T.U.L.P.S. che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell' importo residuo;

d) Possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del T.U.L.P.S. che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco ed alla messa a disposizione dell'importo residuo.

3. La Sezione B è articolata nelle seguenti sottosezioni:

a) Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che sono proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al T.U.L.P.S., e successive modificazioni;

b) Concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che non sono proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'art. 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al T.U.L.P.S., e successive modificazioni.

4. La Sezione C è articolata nelle seguenti sottosezioni:

a) Produttori, importatori e soggetti incaricati della manutenzione di apparecchi, schede di gioco, videoterminali e sistemi di gioco;

b) Titolari di esercizi presso i quali sono installati apparecchi e videoterminali;

c) Soggetti incaricati di altre attività funzionali alla raccolta del gioco.
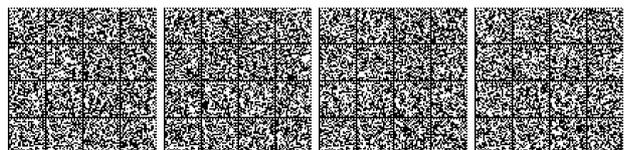
Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione all'elenco è disposta dagli Uffici Regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, dei seguenti requisiti:

a) licenza di cui all'art. 86 o 88 del T.U.L.P.S., e successive modificazioni;

b) certificazione antimafia prevista dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) quietanza che attesti il versamento della somma di euro 150,00 (euro centocinquanta/00), da effettuarsi tramite modello F24 accise, codice tributo n. 5216.

2. I requisiti di cui al «comma 1» valgono anche laddove la richiesta si riferisca all'iscrizione a più sezioni.

3. La validità temporale della certificazione di cui al comma 1 lettera *b)* deve coprire l'intero periodo di iscrizione . A tal fine, qualora secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la durata sia inferiore, la medesima certificazione deve essere rinnovata.

4. Il soggetto richiedente, qualora titolare di più licenze ai sensi dell'art. 86, ovvero dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è tenuto a comunicarne il possesso all'atto della richiesta, fermo restando che l'eventuale decadenza di una delle licenze non comporta la cancellazione dall'elenco, qualora permanga quantomeno il possesso di una di esse.

5. Al fine di ottenere la predetta iscrizione, i richiedenti sono tenuti ad esibire prova dei requisiti all'atto della richiesta.

Art. 5.

Ulteriori requisiti

1. In aggiunta ai requisiti richiesti per l'iscrizione al suddetto elenco, di cui all'art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria l'insussistenza negli ultimi cinque anni:

a) di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per:

reati collegati ad attività di stampo mafioso;

delitti contro la fede pubblica;

delitti contro il patrimonio;

reati di natura finanziaria o tributaria;

reati riconducibili ad attività di gioco non lecito;

b) di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;

c) di sentenze definitive di condanna emesse dal giudice tributario in materia di PREU;

d) di provvedimenti di cancellazione dall'elenco per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell'iscrizione;

e) per soggetti diversi da quelli della Sezione B, di contratti stipulati con soggetti non iscritti all'elenco;

2. In aggiunta ai requisiti richiesti per l'iscrizione al suddetto elenco, di cui all'art. 4 del presente decreto, è altresì necessaria la mancata reiterazione, per tre volte in un quinquennio, di comportamenti sanzionati con provvedimenti inoppugnabili per:

violazioni previste dall'art. 110, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 1, comma 543, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

violazioni amministrative previste dall'art. 24, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111;

altre violazioni amministrative in materia di gioco pubblico.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2, si tiene conto degli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2011.

4. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella Sezione A, sottosezioni «c» e «d» e nella Sezione C di cui all'art. 3 del presente decreto, qualora svolgano, a qualunque titolo, attività di raccolta del gioco e di messa a disposizione dell'importo residuo:

a) non essere incorsi nell'arco dell'anno precedente a quello di riferimento in tre violazioni relative al mancato versamento, anche a diversi concessionari, nei termini contrattuali rispettivamente previsti, dell'importo residuo dovuto a titolo di PREU.

b) impegno a presentare al concessionario idonea garanzia per un valore non inferiore a €1.500,00 (euro millecinquecento/00) per apparecchio, posseduto o detenuto o di cui è proprietario, e ad incrementarla, in accordo con il concessionario, in funzione della raccolta registrata dagli apparecchi oggetto del contratto. La garanzia è prestata a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale ed è relativa al corretto ed integrale adempimento delle obbligazioni di messa a disposizione, a scadenze concordate, dell'importo dovuto al concessionario e all'erario.

6. Sono inoltre richiesti i seguenti ulteriori requisiti per i soggetti da iscrivere nella Sezione C, sottosezione «a» di cui all'art. 3 del presente decreto:

a) l'insussistenza negli ultimi cinque anni di misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio,condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 615-*quater* c.p. e 617-*quater* c.p.;

b) dichiarazione d'impegno volta al conseguimento, entro i 180 giorni successivi all'iscrizione, della certificazione di qualità ISO 9001:2008, relativamente ai processi, di seguito elencati, compatibili con la propria attività:

progettazione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi;

realizzazione e produzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei videoterminali, dei sistemi di gioco e di tutte le periferiche ad essi connessi, ivi incluso il software necessario al loro funzionamento;
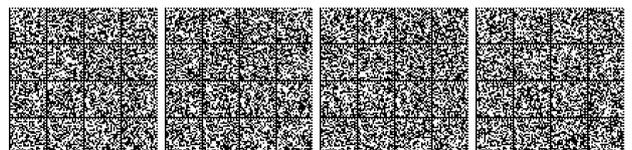
manutenzione delle schede di gioco, degli apparecchi di gioco, dei sistemi di gioco con i relativi videoterminali, e di tutte le periferiche ad essi connessi.

7. La certificazione di qualità ISO 9001:2008 è richiesta per tutte le attività di manutenzione sulle schede di gioco e sui sistemi di gioco con i relativi videoterminali e per le attività di manutenzione relative ad interventi di riparazione o sostituzione degli apparecchi e delle componenti degli stessi, soggette a verifica tecnica di conformità.

Art. 6.

Campo di applicazione

1. L'iscrizione all'elenco è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 1°gennaio 2011, dei diritti e dei rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco mediante apparecchi e terminali di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S..

2. I soggetti che richiedono l'iscrizione indicano tutte le Sezioni e le sottosezioni alle quali, in virtù dell'attività svolta, devono risultare iscritti.

3. Ai fini dell'iscrizione, è necessario il possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 4 e 5 riferiti specificamente alle Sezioni e sottosezioni per le quali si chiede l'iscrizione.

4. Nel caso di società, i requisiti soggettivi di cui agli articoli 4 e 5, devono essere posseduti dai componenti dell'organo di amministrazione, nonché per le società di persone, da tutti i soci che abbiano rappresentanza esterna.

5. Per i circoli privati e per tutte le associazioni, la certificazione antimafia deve essere riferita a tutti i soggetti muniti di rappresentanza esterna, in base agli specifici statuti o atti costitutivi.

Art. 7.

Certificazione

1. L'iscrizione all'elenco è attestata mediante apposito certificato, rilasciato dall'Ufficio Regionale competente per territorio.

2. La richiesta di iscrizione è effettuata, salvo gravi e motivate esigenze, all'Ufficio Regionale competente per territorio, a seconda della residenza o della sede legale della persona fisica o dell'impresa richiedente. Per coloro che non hanno residenza o sede legale in Italia è competente l'Ufficio Regionale per il Lazio, sede di Roma.

3. Chiunque intenda richiedere l'iscrizione è tenuto a comunicare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 8.

Durata

1. L'iscrizione, di durata riferita all'anno solare, può essere effettuata in qualsiasi periodo dell'anno, e ha validità sino al 31 dicembre dell'anno in corso.

2. In sede di prima applicazione le richieste d'iscrizione devono essere inoltrate entro e non oltre il 31 ottobre 2011.

3. La prima pubblicazione dell'elenco è disposta a far data dal 1° dicembre 2011.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti che intendono mantenere l'iscrizione, devono inoltrare apposita istanza all' Ufficio Regionale di AAMS, individuato ai sensi dell'art. 7, comma 2 dimostrando nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, e allegando copia della quietanza del versamento annuale dovuto.

5. Per coloro che non abbiano la residenza ovvero la sede legale in Italia è competente l'Ufficio Regionale Lazio, sede di Roma.

Art. 9.

Rapporti contrattuali

1. I concessionari per la gestione della rete telematica instaurano i loro rapporti contrattuali relativi alle attività comunque funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi e terminali da intrattenimento esclusivamente con coloro che risultino iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 e che si impegnino ad avvalersi di soggetti comunque iscritti per le attività previste nel presente decreto.

2. A tal fine è fatto obbligo ai concessionari di comunicare la costituzione, modificazione o estinzione dei predetti rapporti giuridici, entro trenta giorni dalle date delle relative vicende giuridiche.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica fino alla pubblicazione dell'elenco.

4. È fatto obbligo ai concessionari per la gestione della rete telematica di richiedere, ai soggetti di cui alle Sezioni A e C dell'elenco, con i quali intendano stipulare o modificare rapporti contrattuali, attestazione, anche tramite dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del mantenimento dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione.

5. Qualora in virtù di disposizioni normative ed amministrative la licenza di cui all'art. 86 e/o art. 88 del TULPS. sia rilasciata sulla base di un contratto con uno dei concessionari della rete telematica,tale contratto deve essere redatto ai sensi dell'art. 1351 del c.c., ovvero deve essere sospensivamente condizionato al rilascio effettivo del titolo autorizzatorio.

6. Il contratto stipulato con soggetti non inseriti nell'elenco di cui all'art. 3, ovvero in forma diversa da quanto previsto dal comma 4, è nullo.

7. Il rapporto contrattuale instaurato con soggetti che abbiano perso i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è risolto di diritto.

Art. 10.

Sospensione

1. In caso di violazione del divieto posto dall'art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n.111, i soggetti iscritti sono sospesi per un periodo da uno a tre mesi dall'elenco di cui al presente decreto.

Art. 11.

Cancellazione

1. Gli Uffici Regionali competenti per territorio provvedono ad accertare nel corso dell'anno la sussistenza dei requisiti dei soggetti iscritti nell'elenco, procedendo con ispezioni a campione su tutto il territorio nazionale.

2. Nel caso in cui,all'esito degli accertamenti disposti, risultino soggetti privi dei requisiti richiesti all'atto dell'iscrizione, di cui all'art. 4 e 5, l'Ufficio Regionale competente per territorio ne dispone la cancellazione dall'elenco.

3. Fatta salva la cancellazione di cui al comma 2, l'Ufficio Regionale competente per territorio determina, entro il 30 aprile di ogni anno, la cancellazione di coloro che non abbiano provveduto a rinnovare le richieste di iscrizione.

4. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'Ufficio competente per territorio con il medesimo provvedimento con il quale è accertata la terza violazione anche non continuativa nel corso di un triennio, di cui all'art. 24, comma 22 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n. 111.

Art. 12.

Violazioni

1. I concessionari per la gestione della rete telematica tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti iscritti nell'elenco che risultino sospesi ai sensi dell'art. 10 del presente decreto.

2. Nel caso sussistano rapporti contrattuali in corso con i predetti soggetti, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco.

3. I concessionari per la gestione della rete telematica tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti non iscritti nell'elenco ovvero che risultino cancellati ai sensi dell'art. 11 del presente decreto .

4. In caso di cancellazione ovvero di sospensione dall'elenco di soggetti iscritti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attraverso modalità telematiche, invia a tutti i concessionari la comunicazione di cancellazione o sospensione dall'elenco, successivamente alla pubblicazione.

5. In caso di cancellazione ovvero di sospensione, il concessionario provvede rispettivamente all'estinzione o alla sospensione degli effetti del rapporto contrattuale entro 5 giorni decorrenti dall'informazione pervenuta.

6. In caso di mancata comunicazione della dimostrazione dell'avvenuta estinzione dei rapporti contrattuali, ovvero dell'avvenuta sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, con soggetti cancellati o sospesi entro i termini previsti dall'art. 9, comma 1, la comunicazione dell'Amministrazione di cui al comma 4 vale come contestazione della violazione riscontrata.

7. In caso di stipula di contratto con soggetti non iscritti o cancellati, ovvero di mantenimento dell'efficacia di rapporti contrattuali con soggetti che abbiano perso i requisiti o che risultino sospesi ai sensi dell'art. 10, anche accertata successivamente, è comminata, da parte dell'Ufficio Regionale competente per territorio in relazione al luogo nel quale è stato stipulato l'atto, la sanzione amministrativa di euro 10.000 (euro diecimila/00) al concessionario per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento ed alle altre parti contraenti.

8. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.

9. Ai fini della reiterazione, le violazioni si considerano avvenute a seguito di inoppugnabilità delle ordinanze-ingiunzioni emesse o di definitività delle decisioni giurisdizionali in sede di ricorso avverso le predette ordinanze.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.

2. Il versamento eseguito alla data del 30 giugno 2011 va integrato di € 50,00 (euro cinquanta/00) con le stesse modalità previste dall'art. 4, comma 1, lettera *c)* del presente decreto, entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2011.

3. L'integrazione della domanda, anche ai soli fini della presentazione della quietanza del versamento di cui al comma 2, va effettuata entro e non oltre il termine del 31 ottobre 2011.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono necessari ai fini dell'iscrizione.

Art. 14.

Disposizioni abrogative

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto direttoriale n. 2011/11181/giochi/Adi del 5 aprile 2011, ed il decreto direttoriale n. 2011/23843/giochi/Adi del 22 giugno 2011.

2. Il decreto 17 maggio 2006 cessa di avere efficacia a far data dalla prima pubblicazione dell'elenco.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A12668

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2011.

Approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 16 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000 - Bando 2009. (Decreto n. 266/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto in particolare, l'art.16, del citato decreto che disciplina la concessione di premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei Programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo;

Visti inoltre, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del richiamato art. 16 i quali disciplinano le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi;

Visto il decreto ministeriale n. 372/Ric. del 25 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004 di modifica dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di cui al citato art.16, decreto ministeriale n. 593/00;

Viste le domande prenotate, per via telematica, presso questo Ministero per l'ottenimento dei contributi di cui al comma dello stesso articolo, per le quali è stata effettuata, la prescritta attività istruttoria;

Visto il D.D. n. 19/Ric. del 15 febbraio 2010 di ripartizione delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca per l'anno 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 235/Ric. del 21 febbraio 2007 che eleva l'importo degli aiuti «de minimis» da euro 100.000,00 a euro 200.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007 come previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione in data 15 dicembre 2006;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla formazione di un elenco, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute, e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

È approvato un elenco di soggetti beneficiari dei contributi per l'anno 2009, di cui all'art.16, del decreto del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca n. 593 dell'8 agosto 2000 per un totale di € 903.799,40.

L'elenco, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

L'importo di € 903.799,40 è da imputare sulle disponibilità del Fondo delle agevolazioni alla ricerca, di cui alle premesse.

Art. 3.

È autorizzata sul capitolo di cui all'art. 2 l'erogazione in favore dei rispettivi beneficiari, della somma complessiva di € di cui:

€ 645.571,00 sezione nazionale;

€ 258.228,40 sezione aree depresse.

Art. 4.

Il competente Ufficio VI/DGCSR provvede alla formale comunicazione nei riguardi dei soggetti interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2011
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 87

Articolo 16 - DM 593 DELL'8 Agosto 2000 - Bando 2009
Elenco beneficiari

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA (DM)		ORA	Millesimi	SOGGETTO RICHIEDENTE	TITOLO (*ACRONIMO*)	PREMIO (€)
01/06/2009	DM55986	10:00:00	511	Labor Srl	ChemXchange	25.822,84
01/06/2009	DM55956	10:00:00	729	Invent S.A.S.	MAGISTER	25.822,84
01/06/2009	DM55769	10:00:01	542	Matrix S.p.A.	Myco Red	25.822,84
01/06/2009	DM55994	10:00:01	542	Intelligence for Environment & Security - ies solutions	SAVEME	25.822,84
01/06/2009	DM55983	10:00:01	886	Innova	Hoverspill	25.822,84
01/06/2009	DM55938	10:00:02	42	Innova	One-P	25.822,84
01/06/2009	DM55709	10:00:02	401	Rigel Engineering	MINOAS	25.822,84
01/06/2009	DM55932	10:00:02	651	Aviospace srl	NANOTOUGH	25.822,84
01/06/2009	DM55955	10:00:04	589	Explora srl	ETOILE	25.822,84
01/06/2009	DM55728	10:00:05	292	Grado Zero Espace s.r.l.	DEPHOTEX	25.822,84
01/06/2009	DM55871	10:00:06	464	Parco tecnologico padano s.r.l.	MacroSys	25.822,84
01/06/2009	DM55936	10:00:07	58	Innova	INRES	25.822,84
01/06/2009	DM55982	10:00:31	714	Bz moda s.r.l.	HYDEA-Foot	25.822,84
01/06/2009	DM55951	10:11:21	558	Fva s.a.s. di louis ferrini	L4S	25.822,84
01/06/2009	DM55893	10:53:34	334	Ce.s.i. centro studi industriali sas	KitVes	25.822,84
01/06/2009	DM55857	10:53:49	990	Ce.s.i. centro studi industriali sas	Integ-Micro	25.822,84
03/06/2009	DM56006	11:56:05	638	Cybion srl	PRESS4TRANSPORT	25.822,84
10/07/2009	DM56581	16:37:53	920	Matres	STEPUP	25.822,84
30/07/2009	DM56723	11:02:54	900	Serichim s.r.l	PHARMAGEN	25.822,84
06/08/2009	DM56745	12:24:09	88	Battocchio Gianni	TECH-ITEASY	25.822,84
05/10/2009	DM59419	15:52:40	408	Optimad engineering srl	ALEF	25.822,84
06/10/2009	DM59439	18:00:31	314	Grado Zero Espace s.r.l.	Safe@Sea	25.822,84
08/10/2009	DM56481	17:11:49	802	Alesamonti srl	SOMMACT	25.822,84
13/10/2009	DM59459	11:34:25	558	Grado Zero Espace s.r.l.	NEPHH	25.822,84
10/11/2009	DM59511	15:50:33	997	Micron Research Service	CORMRA	25.822,84
30/11/2009	DM59560	19:08:18	554	Grado Zero Espace s.r.l.	PROSYS-LASER	25.822,84
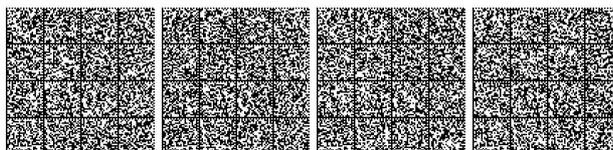
18/12/2009	DM59620	10:26:48	488	Terradue	D4ScienceII	25.822,84
21/12/2009	DM59641	16:22:35	139	Optimad engineering srl	FFAS	25.822,84
21/12/2009	DM59640	17:30:34	259	Eicas Automazione S.p.A.	ERSEC	25.822,84
22/12/2009	DM59642	17:16:13	979	Biosensor srl	e-LIFT	25.822,84
31/12/2009	DM59665	13:34:30	649	CBM S.r.l.	CERES	25.822,84
31/12/2009	DM59664	13:35:08	305	CBM S.r.l.	P3AGI	25.822,84
31/12/2009	DM59663	13:35:16	805	CBM S.r.l.	SynBIOsis	25.822,84
31/12/2009	DM59662	13:35:24	508	CBM S.r.l.	DOPAMINET	25.822,84
31/12/2009	DM59661	13:35:31	367	CBM S.r.l.	SMD	25.822,84
						903.799,40

11A12773

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al prof. Filiberto Curi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Filiberto Curi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista l'omologazione in data 20 dicembre 2010 della sotto indicata «Laurea in fisica» al titolo universitario ufficiale spagnolo di «Licenciado en física» rilasciata da Ministerio de educación spagnolo;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha una formazione secondaria ed accademica italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;
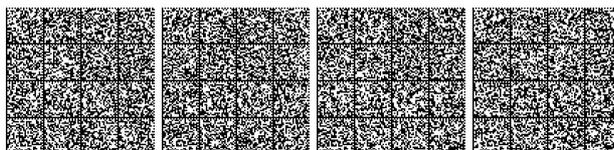
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma VI, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

titolo di istruzione post secondario «Laurea in fisica» conseguita il 16 luglio 1998 presso l'Università degli studi di Bologna;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas», conseguito il 27 dicembre 2010 presso Università di Siviglia, Spagna,

posseduto dal cittadino italiano prof. Filiberto Curi, nato a Offenbach (Germania) il 10 dicembre 1968, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

47/A - Matematica;

49/A - Matematica e fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12774

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 2011.

Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 concernente «Nuovo codice della Strada», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, concernente «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1 che definisce le norme armonizzate e le specificazioni tecniche in uso, nonché gli articoli 6 e 7 che stabiliscono le tipologie dell'attestato di conformità in relazione alle procedure e metodi di controllo della conformità del prodotto;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, recante 'Istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 1992, n. 63;

Visti il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1996, n. 283, il decreto 3 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1998, n. 253 e il decreto 11 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1999, n. 184, con i quali sono state aggiornate e modificate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza di cui al citato decreto ministeriale n. 223/1992;

Visti il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2001, n. 301 e il decreto 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2003, n. 69, con i quali è stato prorogato il periodo di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 11 giugno 1999 per l'implementazione delle predette istruzioni tecniche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 2004, n. 182, concernente «Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale» e, in particolare l'art. 1 che, nel sostituire le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza, ha recepito le norme UNI EN 1317 parti 1, 2, 3 e 4 all'epoca vigenti che individuano la classificazione prestazionale dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, le modalità di esecuzione delle prove d'urto ed i relativi criteri di accettazione;

Visto il regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento CEE n. 339/93, contenente altresì all'art. 2 la definizione di fabbricante e mandatario;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L218 del 13 agosto 2008, contenente altresì all'allegato I, capo R1, la definizione di fabbricante;

Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione;
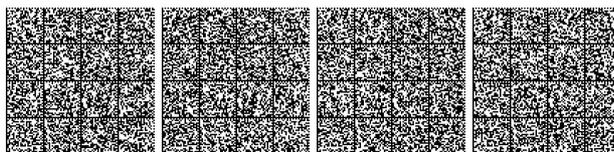
Viste le comunicazioni della commissione dell'Unione europea nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione, e, in particolare la comunicazione pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2010/C 167/01 del 25 giugno 2010, contenente i riferimenti alla norma europea armonizzata EN 1317-5:2007+A1:2008 che ha indicato al 1° gennaio 2011 la data di scadenza del periodo di coesistenza per l'applicazione della norma stessa, che coincide con la data di abrogazione delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate;

Vista la nota della direzione generale per la sicurezza stradale n. 44280 del 4 maggio 2009, con la quale è stato costituito apposito gruppo di lavoro per la predisposizione delle linee guida generali per la corretta installazione in strada dei dispositivi di ritenuta stradale, composto da rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della direzione generale per le infrastrutture stradali, del Ministero dello sviluppo economico, degli enti locali, dei gestori delle infrastrutture stradali, nonché dai rappresentanti di categoria e da esperti del mondo accademico;

Considerato che il sopra citato gruppo di lavoro si è espresso favorevolmente sull'opportunità di adeguare, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione segale, le disposizioni in materia di dispositivi di ritenuta stradale, conformando pienamente i requisiti richiesti a quelli prescritti dalle norme europee di più recente emanazione;

Visto il decreto 8 aprile 2010 del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 2010, n. 91, recante l'elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Vista la norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 riguardante «Barriere di sicurezza stradali - Parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli» adottata dal Comitato europeo di normazione, su mandato della Commissione europea, conferito in attuazione della direttiva 89/106/CEE;

Considerato che, in forza della sopra citata direttiva 89/106/CEE e del relativo decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di recepimento della predetta direttiva, i dispositivi di ritenuta stradali idonei all'uso, in qualità di prodotti da costruzione devono poter circolare ed essere liberamente utilizzati conformemente alla loro destinazione in tutta la Unione europea;

Ritenuto necessario prevedere, allo scadere del periodo di coesistenza, un adeguato arco temporale per l'impiego dei dispositivi già immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2010, qualora siano verificate le garanzie di conformità e sicurezza richieste al prodotto;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 191/10 nell'adunanza del 29 ottobre 2010;

Espletata con notifica la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, così come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni di cui al presente decreto riguardano l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale ricadenti nel campo di applicazione della norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, concernente «Barriere di sicurezza stradali -Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli».

2. Gli aggiornamenti della norma europea armonizzata di cui al comma 1, i cui riferimenti sono pubblicati nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, aggiornano anche le norme di supporto di cui al successivo comma 3 in essa contenute.

3. La versione delle norme di supporto, incluse le ulteriori parti della serie UNI EN 1317, è riportata nella vigente edizione della medesima norma europea armonizzata.

4. I dispositivi di ritenuta stradale possono essere progettati, fabbricati o fatti fabbricare, da produttori, gestori delle infrastrutture stradali ed altri soggetti interessati al mercato dei dispositivi stessi.

5. Per fabbricante ovvero produttore di un dispositivo di ritenuta stradale si intende una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.

6. Per mandatario si intende una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Unione europea ed abbia ricevuto dal fabbricante o produttore un mandato scritto, che l'autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività, con riferimento agli obblighi del fabbricante o produttore ai sensi della pertinente normativa comunitaria.

Art. 2.

Requisiti dei dispositivi di ritenuta stradali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 i dispositivi di ritenuta stradale utilizzati ed installati sono muniti di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformità, rilasciato da un organismo notificato, e di dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea.

2. Il fabbricante di dispositivi di ritenuta stradale, o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, è tenuto a dichiarare le caratteristiche tecniche del prodotto elencate al punto ZA.1 dell'allegato ZA alla citata norma europea armonizzata, nelle forme previste al punto ZA.3 dell'allegato ZA stesso, apponendole nella marcatura ed etichettatura.
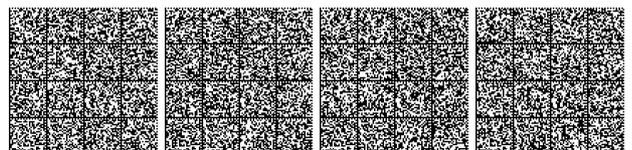
3. L'installazione, la manutenzione, i controlli e le riparazioni dei dispositivi di ritenuta stradale sono eseguiti conformemente alle prescrizioni, alle indicazioni e alle informazioni fornite dal fabbricante o produttore, ovvero dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea, e descritte, nel rispetto delle pertinenti istruzioni tecniche di installazione vigenti, nel manuale per l'utilizzo e l'installazione, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

4. Le stazioni appaltanti, oltre alla documentazione di cui al comma 1, acquisiscono in originale o in copia conforme i rapporti delle prove al vero, effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalità di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5.

5. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, la direzione generale per la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede all'emanazione dell'aggiornamento delle istruzioni tecniche per l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, concernente anche i controlli in fase di accettazione e di installazione dei dispositivi medesimi.

6. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, restano in vigore le istruzioni tecniche di installazione di cui all'allegato al citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 3.

Regime transitorio

1. In via provvisoria e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati prodotti sprovvisti di marcatura CE, purché immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2010, ovvero installati entro tale termine, nel caso in cui il fabbricante o produttore coincida con la stazione appaltante.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono costituiti da:

a) dispositivi di ritenuta stradale omologati fino al 31 dicembre 2010, ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004;

b) dispositivi di ritenuta stradale sottoposti con esito positivo alle prove d'urto prescritte dalla norme UNI EN 1317, i cui rapporti di prova siano stati verificati, ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, da parte della stazione appaltante.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera *b)*, il direttore dei lavori accerta l'esito positivo dei rapporti di prova, effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, e il collaudatore ne dà atto in sede di certificato di collaudo.

4. Nei casi di cui al comma 1 il fabbricante o produttore esibisce alla stazione appaltante, ovvero su richiesta dell' organo di controllo, apposita documentazione comprovante che i dispositivi oggetto della fornitura o dell'installazione sono stati immessi sul mercato anteriormente al 31 dicembre 2010.

5. I ripristini per danni localizzati derivanti da esercizio della strada non costituiscono adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 223 del 18 febbraio 1992, e possono essere eseguiti anche con tipologie di dispositivi di ritenuta preesistenti, purché omogenei a quelli già installati.

6. Per tutti gli appalti di opere stradali comprendenti la fornitura o la fornitura e posa in opera di dispositivi di ritenuta stradale per i quali, alla data del 31 dicembre 2010, è stata avviata la procedura di gara, possono essere utilizzati i dispositivi di cui al comma 2, purché immessi sul mercato entro la medesima data del 31 dicembre 2010.

Art. 4.

Catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale

1. Presso la direzione generale per la sicurezza stradale è istituito il catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale.

2. Al momento della prima immissione sul mercato nazionale, i soggetti di cui all'art. 1, commi 5 e 6 forniscono alla direzione generale per la sicurezza stradale le seguenti informazioni concernenti il dispositivo di ritenuta stradale:

a) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di conformità;

b) il numero del certificato CE di conformità relativo al dispositivo di ritenuta stradale;

c) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale;

d) la dichiarazione CE di conformità;

e) i principali disegni costruttivi del dispositivo di ritenuta stradale;

f) il manuale per l'utilizzo e l'installazione del dispositivo di ritenuta stradale;

g) i materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato sottoposto a prova, comprensivi di quanto previsto all'art. 2, comma 4.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono raccolte ed utilizzate per la costituzione del catalogo di cui al presente articolo, consultabile dai gestori e produttori. Tali informazioni sono periodicamente aggiornate, riportando anche le quantità di barriere installate nel periodo di riferimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 13, foglio n. 222
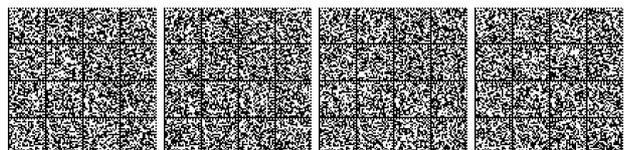
ALLEGATO *1*

CONTENUTI MINIMI DEL MANUALE PER L'UTILIZZO E L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE

Il manuale per l'utilizzo e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale descrive compiutamente, in lingua italiana, il dispositivo di ritenuta e le sue modalità di installazione al fine di consentire al progettista il corretto inserimento nel progetto dell'impiego su strada dei dispositivi medesimi ed all'installatore la corretta installazione del prodotto su strada. Il manuale fornisce inoltre le indicazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino a seguito di danneggiamenti.

Il manuale contiene almeno i seguenti elementi:

a) la denominazione del dispositivo di ritenuta stradale;

b) il nome del laboratorio presso il quale sono state effettuate le prove ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317 ed il codice dei rapporti di prova, compresi eventuali allegati;

c) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato CE di conformità;

d) il numero del certificato CE di conformità relativo al dispositivo;

e) i disegni dettagliati del dispositivo e degli eventuali sistemi di ancoraggio, ove previsti in sede di esecuzione delle prove al vero ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317, con indicazione delle tolleranze geometriche di installazione;

f) i disegni dettagliati dei terminali di avvio, con indicazione delle tolleranze geometriche di installazione;

g) i disegni illustranti le modalità di installazione del dispositivo in curva (con esclusione degli attenuatori d'urto e dei terminali speciali previsti nelle prove) ed il raggio minimo di curvatura;

h) l'illustrazione, anche attraverso appositi schemi, delle fasi di installazione del dispositivo con indicazione delle corrette modalità di installazione dei componenti non simmetrici e degli eventuali ancoraggi al supporto (ove presenti);

i) l'indicazione delle coppie di serraggio (minime o minime e massime) da applicare a tutte le unioni bullonate, presenti nel dispositivo;

j) le caratteristiche dei materiali componenti il dispositivo di ritenuta, desumibili dalle prove effettuate ai sensi del punto 6.2.1.3 delle norme della serie UNI EN 1317 e successivi aggiornamenti;

k) la conformazione e le caratteristiche meccaniche del supporto utilizzato per l'esecuzione delle prove ai sensi delle norme della serie UNI EN 1317 nonché le modalità di installazione del dispositivo sul supporto, adottate in occasione delle medesime prove. È necessaria la misura della distanza del dispositivo dal bordo stradale e dall'eventuale margine esterno del supporto, nonché la presenza di eventuali dislivelli altimetrici tra il piano stradale ed il supporto stesso;

l) la sintesi dei risultati delle prove in termini almeno di: deformazioni dinamiche massime registrate nelle diverse prove, posizione laterale massima dinamica del dispositivo e del veicolo registrate nelle diverse prove, posizione laterale massima statica (ingombro statico) del dispositivo registrata nelle diverse prove (ove disponibile);

m) l'illustrazione, anche con appositi schemi, delle fasi di smontaggio e successivo ripristino del dispositivo danneggiato a seguito di urto e del relativo supporto.

11A12873

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Battaglia Alberto, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Battaglia Alberto, cittadino italiano, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK), conseguito presso il centro Hair Team Orchidea di Caron Gianluca – Bassano del Grappa – (VI);

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;
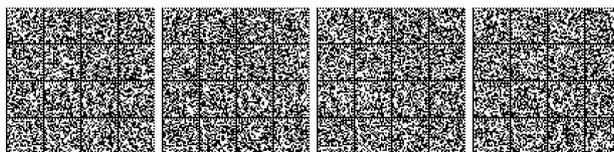
Decreta:

Art. 1.

1. A Battaglia Alberto, cittadino italiano, nato a Bassano del Grappa (VI) in data 1° febbraio 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A12670

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 14 settembre 2011.

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato, ed in particolare l'art. 10, comma 5;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito in legge 26 gennaio 2001, n. 6, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche; Visto il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2010, n. 100;

Visto lo statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli nel testo approvato con decreto ministeriale 18 ottobre 2005;

Vista la delibera del Commissario straordinario della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli adottata in data 19 luglio 2011 raccolta per notaio Pulcini rep. n. 52500 racc. n. 13175 con la quale sono state proposte modificazioni allo statuto di che trattasi;

Ritenuto di approvare le modificazioni allo statuto, come deliberate in data 19 luglio 2011;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni proposte dal Commissario straordinario con delibera adottata in data 19 luglio 2011 allo statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli.

Roma, 14 settembre 2011

Il Ministro: GALAN

11A12685

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2011.

Trasferimento della sede del Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Sarzana presso l'Ufficio provinciale di La Spezia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante le norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, recante approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'art. 64 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'art. 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari, laddove è stata considerata l'opportunità di individuare specifiche strutture organizzative competenti in materia di pubblicità immobiliare;

Considerato che, in attuazione del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, è stato istituito presso gli Uffici provinciali, ad eccezione di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste, il Reparto Servizi di pubblicità immobiliare e che pertanto, ciascuna Sezione staccata di pubblicità immobiliare costituisce ora un Reparto Servizi di pubblicità immobiliare;

Considerato che il Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Sarzana non è operante in città sede circondariale di tribunale;

Considerata l'opportunità, in relazione alle esigenze di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, di trasferire il Reparto Servizi di pubblicità immobiliare operante nella sede di Sarzana presso l'Ufficio provinciale di La Spezia;

Dispongono:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° novembre 2011, la sede del Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Sarzana è trasferita presso l'Ufficio provinciale di La Spezia, da cui dipende per competenza.

2. Permane la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972 per il Reparto Servizi di pubblicità immobiliare di Sarzana.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore dell'agenzia del territorio
ALEMANNO

Il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia
SARAGNANO

11A12669

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 19 settembre 2011.

Riclassificazione del medicinale FERRIPROX (deferiprone) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 2583/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Apotex Europe B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale FERRIPROX;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 1000 mg compressa rivestita da 50 e 100 compresse;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 1° febbraio 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 23 febbraio 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FERRIPROX (deferiprone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni

«1000 mg compressa rivestita con film - uso orale - flacone HDPE con tappo a vite» 100 compresse A.I.C. n. 034525055/E (in base 10) 10XMVZ(in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

«1000 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (alluminio/alluminio)» 50 compresse A.I.C. n.034525067/E (in base 10) 10XMWC(in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FERRIPROX (deferiprone) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo(RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 settembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A12876

DETERMINAZIONE 19 settembre 2011.

Riclassificazione del medicinale LERCANIDIPINA MYLAN ITALIA (lercanidipina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2584/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
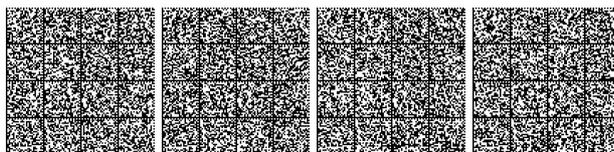
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mylan S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale LERCANIDIPINA MYLAN ITALIA;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 28 compresse in blister PVDC/AL da 10 mg e 20 mg;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 1° marzo 2011;

Vista la deliberazione n. 7 del 10 marzo 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LERCANIDIPINA MYLAN ITALIA (lercanidipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/AL;

A.I.C. n. 039264116/M (in base 10) 15G7VN (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,79;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,11;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/AL;

A.I.C. n. 039264167/M (in base 10) 15G7X7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,13;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,50.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LERCANIDIPINA MYLAN ITALIA (lercanidipina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 settembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A12877

DETERMINAZIONE 19 settembre 2011.

Riclassificazione del medicinale OCTREOTIDE CHEMI (octreotide) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2585/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Chemi S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale OCTREOTIDE CHEMI;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 500 microgrammi/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita 5 siringhe da 1 ml;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 12 luglio 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OCTREOTIDE CHEMI (octreotide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«500 microgrammi/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 1 ml;

A.I.C. n. 040625079/M (in base 10) 16RSXR (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OCTREOTIDE CHEMI (octreotide) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 19 settembre 2011

Il direttore generale: RASI

11A12878

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2011.

Utilizzo delle risorse FAS per il ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni Abruzzo, Campania e Lazio (Legge n. 191/2010, articolo 2, comma 90). (Deliberazione n. 3/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro strategico nazionale (QSN);

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare l'art. 2, comma 90 della stessa legge, che prevede la possibilità, da parte delle Regioni interessate dai piani di rientro, di utilizzare, a copertura dei debiti sanitari, d'intesa con il Governo e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le risorse del FAS relative ai programmi di interesse strategico regionale;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 30, commi 8 e 9, della predetta legge n. 196/2009 che, fra l'altro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche e stabilisce i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti stessi;

Visto l'art. 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale, tra l'altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali è compresa la Missione di spesa Sviluppo e riequilibrio territoriale, alla quale afferisce il FAS;

Visto inoltre l'art. 7, commi 26 e 27, della predetta legge n. 122/2010, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che la suddetta riduzione lineare a carico del FAS è stata quantificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, con la nota n. 97018 del 17 novembre 2010, in complessivi 4.990.717.442 euro, di cui 897.079.644 euro per l'anno 2011, 459.723.950 euro per l'anno 2012, 1.100.000.000 euro per l'anno 2013 e 2.533.913.848 euro per le annualità successive al 2013;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G. U. n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per lo stesso periodo;

Vista inoltre la propria delibera 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009), con la quale, a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;

Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (*G.U.* n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» che, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria della missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale» disposta dal citato art. 2 del decreto-legge n. 78/2010, per un valore pari a 4.990,7 milioni di euro, ha ulteriormente ridotto le assegnazioni FAS di cui alle delibere CIPE relative alla programmazione 2000-2006 e 2007-2013 come da tabella allegata alla delibera stessa;

Considerato che nella citata delibera n. 1/2011 — al fine di assicurare che la riduzione delle assegnazioni a carico dei Programmi regionali corrisponda a un ammontare pari a quello indicato nella tabella allegata alla stessa delibera — viene specificato che, per le regioni che intendano utilizzare a copertura dei debiti sanitari le risorse FAS, concorrono alla riduzione della citata dotazione finanziaria anche le risorse FAS 2000-2006 oggetto della ricognizione prevista dalla delibera n. 79/2010;

Udita la proposta formulata nel corso della odierna seduta dal Ministro per i rapporti con le Regioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, concernente l'utilizzo, ai sensi del citato art. 2, comma 90 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, delle risorse FAS 2007-2013 per il ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni Abruzzo, Campania e Lazio;

Considerato che il Ministro proponente fa presente che, all'esito dell'istruttoria svolta congiuntamente con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, risulta che le risorse necessarie per il ripiano dei relativi disavanzi sanitari ammontano, per la Regione Abruzzo, a 160,340 milioni di euro, per la Regione Campania a 322 milioni di euro e, per la Regione Lazio, a 885 milioni di euro;
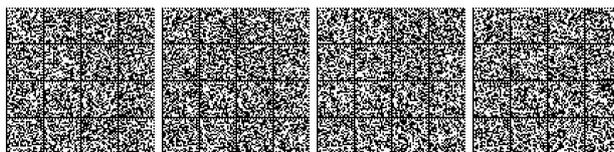
Valutata l'estrema urgenza di consentire alle dette Regioni di poter procedere al ripiano dei rispettivi disavanzi sanitari con le risorse FAS 2007-2013 loro assegnate da questo Comitato nei nuovi valori fissati nella tabella allegata alla richiamata delibera n. 1/2011;

Ritenuto pertanto di dover accogliere tale proposta, tenuto conto che, per la Regione Lazio, il detto importo di 885 milioni di euro assorbe completamente la dotazione di 796,782 milioni di euro disponibile per la programmazione regionale FAS 2007-2013, mentre per le Regioni Abruzzo e Campania la odierna autorizzazione viene disposta nelle more del successivo esame, da parte di questo Comitato, dei rispettivi Programmi attuativi regionali (PAR) relativi al medesimo periodo di programmazione;

Delibera:

Al fine di consentire il ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni Abruzzo, Campania e Lazio, è autorizzato l'utilizzo rispettivamente di 160,340 milioni di euro (Abruzzo), di 322 milioni di euro (Campania) e di 796,782 milioni di euro (Lazio) a valere sulle risorse FAS 2007-2013 assegnate alle medesime Regioni nei nuovi valori fissati nella tabella allegata alla delibera n. 1/2011.

Per le Regioni Abruzzo e Campania, alla luce delle motivazioni di urgenza richiamate in premessa, la presente autorizzazione viene adottata nelle more del successivo esame, da parte di questo Comitato, dei relativi programmi attuativi regionali (PAR) 2007-2013.

Roma, 23 marzo 2011

Il vice Presidente: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011
Ufficio Controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 6

11A13072

IMT ALTI STUDI DI LUCCA

DECRETO 20 settembre 2011.

Emanazione del nuovo Statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2;

Visto il vigente statuto di IMT Alti studi Lucca (nel seguito *IMT)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2007 con le modifiche apportate con D.D. 1089(52).I.2.06.03.08, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 4 aprile 2008;

Vista la delibera del consiglio direttivo di IMT nella seduta del 22 aprile 2011, con il quale è stato adottato il nuovo statuto di IMT, con mandato al Direttore ad apportare le modifiche necessarie per accogliere eventuali rilievi del MIUR;

Vista la comunicazione di IMT del 17 maggio 2011 (prot. 01550.I.2.17.05.11) con cui si è provveduto a trasmettere il testo del nuovo statuto al MIUR, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del MIUR, Direzione generale per l'Università (prot. n. 3893) del 5 agosto 2011, con la quale sono state formulate alcune osservazioni al testo inviato;

Vista la comunicazione di IMT del 7 settembre 2011 (prot. n. 2576.I.2.07.09.11) con la quale si è provveduto a trasmettere il testo degli articoli modificati in accoglimento delle osservazioni di cui sopra;

Vista la nota del MIUR, Direzione generale per l'Università (prot. 4261) del 19 settembre 2011, con la quale, alla luce delle modifiche apportate da IMT, il Ministero ha comunicato che il testo del nuovo statuto recepisce le indicazioni e i principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e rispetta le vigenti disposizioni normative e che pertanto è possibile procedere alla pubblicazione del medesimo statuto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

L'approvazione e l'emanazione del nuovo statuto di IMT Alti studi Lucca, nel testo in allegato al presente decreto.

L'invio del presente decreto e del testo del nuovo statuto alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Lucca, 20 settembre 2011

Il Direttore: PAMMOLLI

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1.
Natura, finalità e sede

1. IMT (Istituzioni, mercati, tecnologie) Alti studi, con sede a Lucca, di seguito denominata IMT, è un istituto statale di istruzione universitaria, di ricerca e di alta formazione, con ordinamento speciale, inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.

2. IMT è stato istituito con decreto ministeriale MIUR del 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 30 novembre 2005.

3. IMT contribuisce all'avanzamento della frontiera della ricerca e organizza corsi di alta formazione sui temi dell'innovazione tecnologica e istituzionale realizzando la piena integrazione tra ricerca e insegnamento.

4. IMT si sviluppa come istituto di ricerca internazionale in ambiti a elevata rilevanza applicativa e come graduate school residenziale dedicata alla selezione meritocratica e alla formazione di élites professionali per le istituzioni, per il sistema delle imprese, per il territorio.

5. IMT si colloca all'interno dello spazio europeo e internazionale della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.

6. IMT opera in stretto collegamento e con la partecipazione della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca, che concorre a sostenerne lo sviluppo e la crescita.

Art. 2.
Modello organizzativo

1. IMT realizza l'integrazione tra ricerca e insegnamento promuovendo la costituzione di un numero limitato di aree di ricerca multidisciplinari, tra di loro collegate, che costituiscono i centri di riferimento per il reclutamento dei ricercatori e del corpo docente.

2. Le aree di ricerca sono le unità organizzative di riferimento per la ricerca e costituiscono il contesto scientifico per l'organizzazione dei corsi di studio e per l'integrazione tra ricerca e insegnamento.

3. La comunità IMT si fonda sulla piena partecipazione di allievi e docenti alle attività dell'Istituto, attraverso la valorizzazione del sistema campus, delle infrastrutture e dei servizi residenziali messi a disposizione dalla Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca.

Art. 3.
Principi generali

1. IMT adotta i seguenti principi generali caratterizzanti:

apertura e competitività internazionale nell'accesso: la selezione di docenti e ricercatori si svolge secondo gli standard internazionali, in conformità con la Carta europea dei ricercatori e con il Codice di condotta europeo per l'assunzione dei ricercatori. IMT attrae allievi a elevato potenziale, inserendosi attivamente nei circuiti internazionali di mobilità di capitale umano e misurandosi su benchmark internazionali. I corsi di dottorato di IMT si tengono in lingua inglese. IMT supporta la presenza sistematica di ricercatori e docenti visiting di alta qualificazione scientifica nel panorama internazionale;

residenzialità, meritocrazia, valutazione: un sistema di servizi residenziali, di borse di studio e di prestiti d'onore sostanzia e rende effettivo il concetto di diritto allo studio per gli allievi meritevoli e promuove le pari opportunità. Le attività di ricerca e di insegnamento di IMT sono sottoposte a valutazione, con l'impiego di metodi quantitativi e qualitativi riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale;

interazione con il territorio e con il sistema delle imprese: IMT concorre allo sviluppo e all'internazionalizzazione del territorio di Lucca e promuove la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

efficienza e trasparenza del modello gestionale: IMT realizza condizioni di efficienza amministrativa e gestionale e di efficacia rispetto alle finalità istituzionali;

responsabilità, onestà, integrità e rispetto reciproco: tutti i membri della comunità di IMT sono tenuti ad aderire ai suddetti principi in ogni loro azione.

Art. 4.
Attività formative e titoli di studio

1. IMT, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 19 novembre 1990, n. 310, e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, organizza corsi di dottorato di ricerca e rilascia il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, organizza corsi di perfezionamento, master di primo e di secondo livello, di cui all'art. 3, comma 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e rilascia i relativi titoli, anche congiuntamente con altre istituzioni universitarie italiane o estere, secondo quando disciplinato dal regolamento didattico e dai regolamenti dei corsi di studio.

2. Agli allievi che completano un corso di perfezionamento triennale è rilasciato da IMT il titolo di Ph.D. di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

3. I corsi di studio si caratterizzano per una valutazione rigorosa dei percorsi formativi e dei risultati conseguiti dagli allievi.

4. È facoltà di IMT organizzare altre attività di formazione, anche in conto terzi.

Art. 5.
Federazioni, consorzi, associazioni e collaborazioni

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività di ricerca, di insegnamento e gestionali, è facoltà di IMT partecipare alle federazioni di atenei, di cui all'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a consorzi enti e associazioni e altresì stipulare convenzioni con altre università o enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione. La federazione di IMT con altri soggetti, l'adesione a consorzi, enti e associazioni è approvata dal consiglio direttivo.

Art. 6.
Organi

1. Sono organi di IMT:

il consiglio direttivo;

il Direttore;

il consiglio accademico;

il nucleo di valutazione;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.
Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo di IMT. È presieduto dal Direttore che lo convoca. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore amministrativo.

2. Il consiglio direttivo:

nomina il Direttore a maggioranza assoluta dei componenti;

è responsabile dell'indirizzo strategico;

approva la programmazione triennale proposta dal Direttore, acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo, il parere obbligatorio del consiglio accademico;

approva il bilancio di previsione annuale, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo;

approva le variazioni di bilancio di sua competenza;

approva il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;

vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

ha competenza generale e residuale per l'approvazione di contratti e di convenzioni la cui competenza non sia altrimenti attribuita dai regolamenti di IMT;

approva la federazione di IMT con altri soggetti ai sensi dell'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'adesione a consorzi, enti e associazioni;

approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei componenti l'organo;

approva i regolamenti di IMT, acquisito il parere del consiglio accademico per i regolamenti inerenti l'organizzazione dell'attività didattica;

delibera in materia di fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo;

nomina il nucleo di valutazione e il collegio dei revisori dei conti;

nomina il Direttore amministrativo, sulla base di una proposta del Direttore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'istituto;

nomina il comitato scientifico;

delibera in ordine alla chiamata dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, acquisito il parere obbligatorio del consiglio accademico;

nomina i responsabili delle unità organizzative della didattica e della ricerca;

delibera sugli schemi di remunerazione del personale e dei collaboratori di IMT a vario titolo;

determina le indennità di funzione da attribuire ai componenti degli organi di IMT o a incaricati di funzioni istituzionali;

esercita, inoltre, nell'ambito dell'autonomia di IMT, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti e quelle che la legge attribuisce al consiglio di amministrazione delle università.

3. Il consiglio direttivo è composto:

dal Direttore, che lo presiede;

da cinque membri espressione della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione sulla base di una rosa di nominativi proposti dai rappresentanti legali dei fondatori istituzionali della medesima Fondazione;

dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un membro designato d'intesa dai rettori degli atenei federati ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

da un membro designato dal consiglio direttivo uscente su proposta del Direttore, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale;

da un membro designato dal consiglio accademico, tra i professori di ruolo di IMT o tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale;

da un rappresentante degli allievi eletto secondo le modalità previste da apposito regolamento.

4. La verifica dei requisiti previsti dal comma 3 con riferimento ai membri designati è effettuata dal medesimo consiglio nella prima seduta utile. I curricula dei membri del Consiglio sono pubblicati sul profilo istituzionale di IMT. L'esame della posizione dei componenti va condotto partitamente per ciascuno degli interessati, con astensione e abbandono temporaneo della seduta da parte del consigliere interessato.

5. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma 3, con arrotondamento all'unità superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di quorum per la validità delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai componenti nominati.

6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica un quadriennio e possono essere confermati. Il mandato decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello di nomina e termina con la fine del quarto anno accademico successivo a quello di nomina. Il mandato del rappresentante degli allievi ha durata biennale e l'elettorato passivo è attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici.

7. Le designazioni dei componenti non nominati dal consiglio direttivo uscente e dal consiglio accademico sono comunicate per iscritto al Direttore in carica almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo.

8. In caso di mancata costituzione del nuovo consiglio direttivo nei termini, l'organo scaduto può esercitare le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni.

9. In caso di dimissioni di un componente queste producono effetto dopo l'accettazione del consiglio direttivo. In questo caso il mandato del nuovo rappresentante ha durata fino alla scadenza dell'organo nel suo complesso.

10. Qualora a seguito di dimissioni o comunque di cessazione anticipata del mandato, vengano a mancare al consiglio direttivo più di un terzo dei propri componenti, l'organo decade ed è necessario procedere alla costituzione di un nuovo consiglio; in tale ipotesi il mandato del nuovo consiglio direttivo decorre dalla costituzione dello stesso e la durata deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per i quattro anni accademici successivi.

Art. 8.
Direttore

1. Il Direttore è designato dal consiglio direttivo, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti e nominato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca tra professori ordinari di riconosciuta qualificazione scientifica a livello internazionale e con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero, in servizio presso università italiane.

2. Il Direttore:

ha la rappresentanza legale e cura le relazioni istituzionali di IMT;

cura, nell'ambito delle proprie competenze, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo ed è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito, fatto salvo quanto di competenza del Direttore amministrativo;

propone la programmazione triennale acquisito, con riferimento all'organizzazione della didattica e della ricerca, all'indirizzo della ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo, il parere obbligatorio del consiglio accademico;

propone il bilancio di previsione annuale, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo;

approva le variazioni di bilancio di propria competenza;

convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio accademico;

emana lo statuto, i bandi e i regolamenti di IMT;

conferisce i titoli di studio rilasciati da IMT;

stipula convenzioni, accordi e contratti, la cui sottoscrizione non sia altrimenti attribuita dai regolamenti di IMT;

dispone la chiamata dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, deliberata dal consiglio direttivo, acquisito il parere obbligatorio del consiglio accademico;

propone la nomina del Direttore amministrativo al consiglio direttivo, motivando la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'istituto;

adotta i provvedimenti di necessità e urgenza di competenza del consiglio direttivo riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

svolge ogni altra attribuzione demandata al rettore e/o al rappresentante legale dalla normativa vigente e dai regolamenti di IMT.

3. Il Direttore dura in carica un triennio. Il mandato può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.

4. Per gravi motivi l'incarico di Direttore può essere soggetto a revoca con delibera motivata del consiglio direttivo.

5. Il Direttore è nominato almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato di quello uscente; la nomina è efficace dal giorno successivo a quello in cui scade il mandato del Direttore uscente.

6. Qualora non deliberi la conferma del mandato per il Direttore uscente, il consiglio direttivo designa il Direttore a seguito di una fase di scouting internazionale per raccolta di manifestazioni di interesse.

7. In caso di cessazione anticipata del mandato si procede entro due mesi a nuova nomina. In tal caso, la durata del mandato deve intendersi per il completamento dell'anno accademico in corso e per i tre anni accademici successivi. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la proclamazione del Direttore le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia, membro del consiglio accademico, con maggiore anzianità nella qualifica.

8. In caso di mancata nomina del nuovo Direttore nei termini previsti dal comma 5 si applica quanto stabilito dal comma 7 del presente articolo.

9. Il Direttore nomina con proprio decreto un Vicedirettore, con funzione di vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore decade dalla carica in caso di cessazione del mandato del Direttore che lo ha nominato; può essere inoltre revocato con decreto motivato del Direttore nel caso venga meno il rapporto fiduciario.

10. Il Direttore può nominare suoi incaricati o delegati per specifiche attività tra i membri del consiglio direttivo, i professori e i ricercatori di IMT.

Art. 9.
Consiglio accademico

1. Il consiglio accademico è presieduto dal Direttore, che lo convoca, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto, è composto da:

sette professori di ruolo di IMT, con elettorato attivo e passivo riservato ai professori di prima e di seconda fascia;

due rappresentanti eletti dai ricercatori dell'istituto, con mandato di durata biennale, con elettorato passivo riservato a tutti i ricercatori di ruolo e a tempo determinato il cui contratto abbia una durata residua corrispondente almeno a quella del mandato;

da un rappresentante degli allievi dei corsi di studio, eletto secondo le modalità previste da apposito regolamento, con mandato di durata biennale e con elettorato passivo attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici.

Le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio accademico sono svolte da un funzionario incaricato dal Direttore.

2. Il consiglio accademico formula pareri in materia di didattica e di ricerca e in particolare:

esprime parere obbligatorio circa la programmazione triennale con riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attività di ricerca e alla dotazione organica dei professori e dei ricercatori di ruolo;

esprime parere obbligatorio circa le chiamate dei professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato;

esprime parere obbligatorio sui regolamenti riferiti all'organizzazione dell'attività didattica;

svolge ogni altra attribuzione demandatagli dal consiglio direttivo o dai regolamenti di IMT.

3. Il consiglio accademico è validamente costituito con la nomina di almeno due terzi dei componenti di cui al comma 1, con arrotondamento all'unità superiore; le disposizioni dell'art. 24 in materia di quorum per la validità delle sedute e per le votazioni si riferiscono ai componenti nominati.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 26 del presente statuto e dai commi 1 e 3 con riferimento alla durata del mandato dei rappresentanti dei ricercatori e degli allievi, il consiglio accademico dura in carica un quadriennio.

Art. 10.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione valuta la gestione amministrativa, le attività didattiche e di ricerca, gli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa e ne riferisce al consiglio direttivo e al consiglio accademico.

2. In particolare il nucleo:

valuta il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, con particolare riferimento alla programmazione triennale;

redige una relazione di accompagnamento al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;

valuta l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualità;

effettua ogni altra indagine valutativa affidatagli dal consiglio direttivo;

svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente e dai regolamenti di IMT.

3. Il nucleo di valutazione è composto da cinque membri di cui:

quattro membri esterni nominati dal consiglio direttivo tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico, tra cui il Presidente;

un rappresentante degli allievi eletto secondo le modalità previste da apposito regolamento.

4. Il nucleo di valutazione rimane in carica per quattro anni dalla data di nomina, fatta eccezione per il rappresentante degli allievi.

5. Il mandato del rappresentante degli allievi ha durata biennale. L'elettorato passivo è attribuito agli allievi iscritti a corsi di studio la cui durata ordinaria residua sia almeno di due anni accademici.

6. L'incarico di componente del nucleo di valutazione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con IMT o con qualunque altro incarico istituzionale presso IMT.

Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti:

provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali;

esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale e redige apposite relazioni su tali documenti;

effettua verifiche di cassa;

svolge ogni altra attribuzione demandatagli dalla normativa vigente.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato designato dal consiglio direttivo;

un effettivo e un supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

un effettivo e un supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso;

almeno due componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. I componenti del collegio dei revisori sono nominati dal consiglio direttivo, nel rispetto di quanto stabilito dal comma precedente, possono essere rinnovati una sola volta, durano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina. L'incarico di componente del collegio dei revisori è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con IMT o con qualunque altro incarico istituzionale presso IMT.

Art. 12.
Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo gestisce e organizza i servizi amministrativi ed è responsabile del buon andamento, della legittimità, dell'imparzialità e della trasparenza dell'attività amministrativa.

2. In particolare il Direttore amministrativo:

adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza;

è responsabile dell'organizzazione complessiva dell'amministrazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio direttivo;

gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;

esplica l'attività di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di gestione del personale dirigente, tecnico e amministrativo dell'amministrazione; per le unità di personale esplicitamente collocate in staff a componenti del corpo docente o ricercatore svolge esclusivamente l'attività di gestione del rapporto di lavoro;

esplica l'attività di coordinamento delle attività dei collaboratori dell'amministrazione, fatta eccezione per l'attività di coordinamento relativa ai collaboratori che siano impiegati in attività o progetti coordinati da componenti del corpo docente o ricercatore;

partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, ne svolge le funzioni di segretario verbalizzante e ne cura l'attuazione delle delibere per quanto attiene agli aspetti di propria competenza;

propone al Direttore le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'amministrazione, anche al fine dell'elaborazione della programmazione triennale con riferimento al fabbisogno di personale dell'amministrazione;

propone al Direttore il piano della performance dell'amministrazione, parte integrante della programmazione triennale;

gestisce il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, tecnico e amministrativo in coerenza con i documenti programmatici di riferimento;

approva le reversali di incasso delle entrate e i mandati di pagamenti per le spese autorizzate dai competenti centri di responsabilità;

svolge ogni altra attribuzione demandata ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dalla normativa vigente e dai regolamenti di IMT.

3. Il Direttore amministrativo è nominato dal consiglio direttivo sulla base di una proposta del Direttore che motivi la scelta, anche in termini comparativi, tra le candidature pervenute, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito dell'istituto. Il Direttore amministrativo è scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale in funzioni dirigenziali. L'atto di nomina stabilisce il regime di impiego e il trattamento economico in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato anche in regime di tempo parziale, di durata non superiore a quattro anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di lavoro e rinnovabile.

4. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, l'incarico di Direttore amministrativo può essere revocato con delibera motivata del consiglio direttivo. La revoca dell'incarico è causa di risoluzione del contratto di lavoro.

5. Il Direttore amministrativo può nominare tra i dirigenti dell'istituto un vicario che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. L'incarico di vicario viene meno in caso di cessazione dall'incarico del Direttore amministrativo che lo ha nominato o di revoca con decreto motivato del Direttore amministrativo.

Art. 13.
Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico è organo consultivo per l'attività didattica e di ricerca, nonché per la programmazione triennale.

2. Il comitato scientifico è composto da un minimo di tre e da un massimo di cinque membri. I suoi componenti sono nominati dal consiglio direttivo su proposta del Direttore, scelti tra esponenti della comunità scientifica internazionale di elevata reputazione scientifica nei settori di attività di IMT.

Art. 14.
Comitati ad hoc

1. È facoltà del Direttore nominare comitati *ad hoc*, composti da professori e studiosi di riconosciuta reputazione internazionale, anche esterni a IMT, per collaborazioni e pareri specifici riferiti all'attività di didattica e di ricerca di IMT e a progetti di innovazione di interesse per il territorio.

2. Quando l'incarico all'interno di un comitato comporti un compenso o un'indennità è necessaria l'approvazione del consiglio direttivo.

Art. 15.
Programmazione triennale

1. La programmazione triennale è un documento di programmazione strategica ed economico-finanziaria, a scorrimento annuo, contenente:

le linee di sviluppo strategico di IMT in termini di ambiti di interesse prioritario per la ricerca e l'insegnamento e di collaborazioni istituzionali da attivare;

il quadro triennale delle fonti e degli impieghi, e il bilancio di previsione corrispondente al primo anno di riferimento, che ne è parte integrante;

l'istituzione e la soppressione delle unità organizzative della ricerca e della didattica;

la dotazione organica di professori e ricercatori di ruolo;

la dotazione organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo di ruolo e a tempo determinato;

il piano della performance dell'amministrazione;

quanto altro necessario per lo sviluppo programmatico delle risorse e delle attività.

2. La programmazione triennale è approvata dal consiglio direttivo, entro il 30 novembre di ciascun anno, su proposta del Direttore, acquisito il parere del consiglio accademico con riferimento all'organizzazione della didattica, all'indirizzo delle attività di ricerca e alla dotazione organica dei professori e ricercatori di ruolo.

Art. 16.
Esercizio finanziario, bilancio di previsione e rendiconto economico, finanziario e patrimoniale

1. L'attività amministrativa e contabile di IMT è riferita all'anno solare.

2. Il consiglio direttivo approva il bilancio di previsione, su proposta del Direttore, quale parte integrante della programmazione triennale a scorrimento annuo entro il 30 novembre dell'anno precedente.

3. Nel bilancio di previsione sono individuati i Centri di responsabilità (CDR) di IMT. I CDR sono entità funzionali o progettuali dotate di autonomia di spesa nell'ambito di uno o più capitoli predeterminati del bilancio unico di IMT e con limiti per importo o tipologia di spesa stabiliti dal medesimo consiglio. Sono di competenza esclusiva del consiglio direttivo, non delegabili ai CDR, l'approvazione dei contratti di acquisto e alienazione di beni immobili e i contratti di mutuo destinati all'acquisizione di beni immobili ovvero all'esecuzione di interventi edilizi di manutenzione straordinaria.

4. Le variazioni di bilancio, fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo, sono di competenza del Direttore, ad eccezione delle seguenti variazioni che competono al consiglio direttivo:

variazioni riferite alla programmazione del personale di ruolo e all'istituzione o alla soppressione di corsi di studio, che richiedono una contestuale revisione della programmazione triennale;

variazione di bilancio connessa alla chiusura del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;

variazioni di bilancio derivanti da nuove entrate che non hanno vincolo di destinazione, a meno che esse vengano collocate in attesa di allocazione programmatica, nel capitolo di bilancio riferito alle risorse da destinare.

5. Nell'ambito delle variazioni di bilancio di competenza del Direttore, è sua facoltà istituire uno o più centri di responsabilità.

6. Il bilancio di previsione, le sue variazioni e il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale sono sottoposti all'esame del collegio dei revisori.

7. Il consiglio direttivo approva entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso. Il contenuto, la struttura e le modalità di formazione e approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 17.
Fonti di finanziamento - Patrimonio

1. Le entrate di IMT sono costituite da: trasferimenti dello Stato, contributi della Fondazione lucchese per l'alta formazione e la ricerca, contributi di altri soggetti pubblici e privati e proventi derivanti da contratti e convenzioni per attività in conto terzi, eventuali rette corrisposte per specifici percorsi di formazione dottorale e post-laurea.

2. IMT, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione: dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti e di quelli di sua proprietà nonché delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o di cui abbia la disponibilità.

Art. 18.
Unità organizzative della ricerca e della didattica, unità di ricerca e laboratori

1. Le unità organizzative della ricerca sono le aree di ricerca. l'area di ricerca è sede di incardinamento dei professori e dei ricercatori residenti secondo quanto definito dai regolamenti dell'istituto.

2. Le unità organizzative della didattica sono i corsi di studio. I corsi di studio sono coordinati da un responsabile, coadiuvato da un organo collegiale secondo quanto stabilito dai regolamenti di IMT.

3. L'istituzione e la soppressione delle unità organizzative della ricerca e della didattica sono di competenza del consiglio direttivo, nell'ambito della programmazione triennale.

4. Il Direttore può disporre con proprio decreto, nel rispetto della programmazione triennale, l'istituzione di laboratori o unità di ricerca di natura progettuale e/o tematica coordinate da un responsabile scientifico. Il personale docente e ricercatore in esse coinvolto afferisce a una delle aree di ricerca.

Art. 19.
Professori e ricercatori

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, IMT si avvale di professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilità inter accademica e con gli enti di ricerca.

2. IMT si avvale inoltre di docenti ed esperti, italiani e stranieri, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività di ricerca e insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti dell'istituto in materia.

3. I professori e i ricercatori di IMT sono chiamati a svolgere attività di ricerca, di insegnamento e di supervisione e/o tutoraggio degli allievi.

Art. 20.
Amministrazione

1. IMT si avvale di dirigenti e di personale tecnico-amministrativo, nel rispetto della normativa vigente, con una dotazione organica definita dal consiglio direttivo nell'ambito della programmazione triennale, su proposta del Direttore, sentito il Direttore amministrativo.

2. L'amministrazione di IMT si basa sul principio della responsabilità personale di ciascun incaricato per le mansioni svolte, fermo restando il dovere di vigilanza che spetta al responsabile del procedimento, ai responsabili delle unità organizzative e al Direttore amministrativo. I procedimenti amministrativi sono organizzati secondo i principi di tracciabilità e di trasparenza.

3. IMT adotta un ciclo di gestione della performance volto a incentivare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, quale attività di servizio alla ricerca e alla formazione.

Art. 21.
Codice etico

1. IMT adotta, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente statuto, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale dirigente e tecnico-amministrativo e dagli allievi. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

2. Ferma restando la competenza esclusiva del collegio di disciplina per le violazioni del codice che integrino gli estremi dell'illecito disciplinare, sulle altre violazioni decide il consiglio accademico, su iniziativa e proposta del Direttore.

3. Il consiglio accademico può disporre l'archiviazione o irrogare, in relazione alla gravità della violazione, una o più delle seguenti sanzioni:

richiamo riservato;

richiamo pubblico;

decadenza e/o esclusione per un periodo fino a quattro anni accademici, dagli organi dell'istituto e dei corsi di studio, dalle commissioni e da qualunque altro incarico;

esclusione dall'elettorato attivo per un periodo fino a quattro anni accademici;

esclusione, per un periodo fino a quattro anni accademici, dall'erogazione dei fondi di ricerca.

Art. 22.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è composto da tre professori universitari, di prima fascia, in regime di tempo pieno nominati dal consiglio direttivo.

2. Il collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari del corpo docente e ricercatore di IMT e a esprimere in merito parere conclusivo vincolante. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

3. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Direttore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

4. Il collegio di disciplina, uditi il Direttore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Direttore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio direttivo per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio direttivo infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

6. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio direttivo. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio direttivo nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Direttore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

7. Il Direttore è competente a svolgere la fase istruttoria e a irrogare le relative sanzioni disciplinari per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione non più grave della censura, ferma restando la facoltà del medesimo Direttore di chiedere il parere del collegio di disciplina.

Art. 23.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della legge e da un pari numero di rappresentanti della scuola, nonché da altrettanti componenti supplenti, scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

2. Il Comitato sostituisce, unificandone le competenze, il comitato per le pari opportunità e il comitato anti mobbing, dei quali assume tutte le funzioni attribuite dalla legge e dai contratti collettivi.
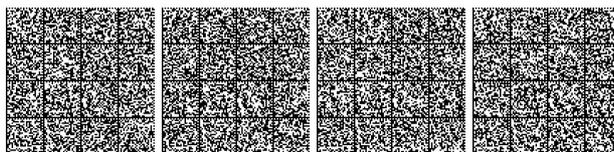
3. Il Comitato è nominato con atto del Direttore amministrativo; si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti previsti.

4. I componenti del Comitato rimangono in carica quattro anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta.

5. Il Presidente è designato dall'amministrazione, deve appartenere ai ruoli della scuola e deve possedere, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni organizzative e gestione del personale, requisiti di professionalità, esperienza e attitudine, nonché ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

6. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

7. Le modalità di funzionamento del Comitato, in particolare relative a convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse (quorum strutturale e funzionale), sono disciplinate in apposito regolamento adottato dal medesimo comitato.

Art. 24.
Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Fatto salvo quanto espressamente disciplinato per ciascun organo dal presente statuto, il funzionamento degli organi collegiali di IMT si conforma ai seguenti principi:

la mancata designazione o nomina di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio; l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti non sono stati eletti o designati;

il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;

le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo;

in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza, il collegio è presieduto dal vicario, se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito, ovvero non sia stato nominato, esercita le funzioni il consigliere anagraficamente più anziano;

l'ordine del giorno è stabilito dal presidente del collegio ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta in seduta se approvata da tutti i componenti del collegio presenti;

le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla votazione, ove non siano previste maggioranze qualificate; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente;

le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese.

2. Tutte le riunioni di organi collegiali di IMT possono avere luogo attraverso strumenti di audioconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente dell'organo, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti collegati, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi partecipanti di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui devono trovarsi contemporaneamente sia il presidente, o chi lo sostituisce, sia il segretario verbalizzante.

Art. 25.
Sistema delle fonti e disposizioni in materia di deleghe

1. L'organizzazione e il funzionamento di IMT sono disciplinati nell'ordine dallo statuto, dalle norme di legge applicabili agli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, dal regolamento didattico e dagli altri regolamenti di IMT.

2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Ferme restando le particolari procedure previste dalla legge, i regolamenti di IMT sono pubblicati all'albo ufficiale e sul sito web di IMT e, salvo che non sia diversamente stabilito dal consiglio direttivo, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

3. Nei casi stabiliti dai regolamenti e più in generale quando ciò risponda ad esigenze di razionalizzazione e speditezza nell'esercizio di determinate competenze e fatte salve le incompatibilità, il titolare delle medesime può delegarne l'esercizio ad un altro soggetto di IMT con atto scritto che specifichi l'esatta estensione delle delega.

4. Non sono delegabili le funzioni riferibili alla carica di membro degli organi collegiali di IMT e dei comitati di cui allo statuto, la redazione di relazioni periodiche o la predisposizione di pareri che lo statuto e i regolamenti di IMT attribuiscano a un organo o a un soggetto. Le attribuzioni delegate non possono essere oggetto di ulteriore delega. In costanza di delega chi ne ha disposto il conferimento, fermo restando il potere di impartire direttive generali e di esplicare l'attività di vigilanza, non può esercitare le attribuzioni delegate, se non revocando previamente la delega con atto scritto.

Art. 26.
Norme transitorie e finali

1. Fino alla costituzione del consiglio accademico le funzioni ad esso attribuite sono esercitate dal consiglio direttivo. In attesa della costituzione del consiglio accademico, il membro del consiglio direttivo la cui designazione è attribuita dall'art. 7 al medesimo consiglio accademico, è nominato dal consiglio direttivo uscente.

2. Fino al momento in cui il numero dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia dell'istituto non superi le sette unità, escludendo dal computo il Direttore in carica, non si procede all'elezione dei professori che compongono il consiglio accademico e tutti i professori dell'istituto sono componenti dell'organo quando l'organico dei professori di prima e di seconda fascia superi il numero sopra indicato, il consiglio accademico decade, fatto salvo il regime di proroga, e si procede a nuove elezioni.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto sono avviate le procedure per la costituzione del nuovo consiglio direttivo previsto dallo statuto. Il consiglio direttivo in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto decade al momento della costituzione del nuovo consiglio direttivo.

4. Con riferimento al mandato del Direttore in carica si applica quanto previsto dall'art. 2 comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Nel caso in cui il mandato del Direttore e del consiglio direttivo abbiano la medesima scadenza, il Direttore è designato da consiglio direttivo uscente.

6. In attesa della costituzione delle federazioni di cui all'art. 5 dello statuto, il membro del consiglio direttivo la cui designazione è attribuita dall'art. 7 dello statuto ai rappresentanti legali degli atenei federati, è nominato dal consiglio direttivo uscente.

11A12813
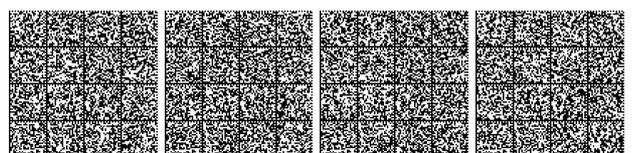
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Furosemide Hospira»

Con la determinazione n. aRM - 81/2011-2857 del 19 settembre 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Hospira Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

FUROSEMIDE HOSPIRA - Confezione n. 030062018 - Descrizione «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

FUROSEMIDE HOSPIRA - Confezione n. 030062020 - Descrizione «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale;

FUROSEMIDE HOSPIRA - Confezione n. 030062032 - Descrizione «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 50 fiale;

FUROSEMIDE HOSPIRA - Confezione n. 030062044 - Descrizione «20 mg/2 ml soluzione iniettabile» 100 fiale.

È consentito alla Hospira Italia S.r.l. lo smaltimento delle scorte del medicinale, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente determinazione.

11A12879

Trasferimento di titolarità del medicinale «Flunutrac»

Estratto determinazione V&A PC n. 39 del 13 settembre 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorios Salvat S.A., con sede in Esplugues de Llobregat, (Barcelona) - Spagna:

Specialità medicinale: FLUNUTRAC.

Confezione AIC n. 040943019W - «0,05 % crema» tubo in AL da 30 g

è ora trasferita alla società:

ISDIN S.r.l., con sede in viale Abruzzi, 3, Milano, con codice fiscale 06115640960.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12880

Trasferimento di titolarità del medicinale «Taxceus»

Estratto determinazione V&A PC n. 40 del 13 settembre 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Caduceus Pharma LTD., con sede in 6 th Fllor, 94 Wigmore Street, London - Gran Bretagna:

Specialità medicinale TAXCEUS.

Confezioni:

AIC n. 040123010\M - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 ml monodose;

AIC n. 040123022 \M - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml monodose;

AIC n. 040123034 \M - «20mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 7 ml monodose,

è ora trasferita alla società:

Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate MBH, con sede in Fehlandtstrasse, 3, Hamburg, Germania.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12881

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Propofol B. Braun»

Estratto determinazione V&A.PC/R/39 del 10 agosto 2011

Specialità medicinale: PROPOFOL B.BRAUN.

Confezioni:

035911015/M - «1% emulsione iniettabile o per infusione» 5 fiale di vetro da 20 ml;

035911027/ M - «1% emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino di vetro da 50 ml;

035911039/ M - «1% emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino di vetro da 100 ml;

035911041/ M - «1% emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini di vetro da 50 ml;

035911054/ M - «1% emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini di vetro da 100 ml;

035911066/M - «2% emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino di vetro da 50 ml;

035911078/M - «2% emulsione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini di vetro da 50 ml.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0185/01-02/R/002 DE/H/0185/01-02/IB/01.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.8 - 5.1 - 5.2 e 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12882

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Boostrix»

Estratto determinazione V&A.PC/II/562 del 10 agosto 2011

Specialità medicinale: BOOSTRIX.

Confezioni:

034813016/M - 0,5 ml 1 flaconcino di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813028/M - 0,5 ml 10 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813030/M - 0,5 ml 20 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813042/M - 0,5 ml 25 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813055/M - 0,5 ml 50 flaconcini di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813067/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813079/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813081/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813093/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813105/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite senza ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813117/M - 0,5 ml 1 siringa preriempita con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813129/M - 0,5 ml 10 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813131/M - 0,5 ml 20 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813143/M - 0,5 ml 25 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino;

034813156/M - 0,5 ml 50 siringhe preriempite con ago di sospensione iniettabile DTPA vaccino.

Titolare AIC: GlaxoSmithKline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0210/001-002/R01 DE/H/0210/001-002/II/35.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove pre cliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2 - 4.8 - 5.1(con dati di due studi clinici dTpa-039 e dTpa-40) e 6.6 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12883

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 26 settembre 2011

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3500
Yen	103,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,675
Corona danese	7,4427
Lira Sterlina	0,86960
Fiorino ungherese	289,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	4,3888
Nuovo leu romeno	4,2963
Corona svedese	9,2475
Franco svizzero	1,2206
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8260
Kuna croata	7,4865
Rublo russo	43,7214
Lira turca	2,5002
Dollaro australiano	1,3794
Real brasiliano	2,4589
Dollaro canadese	1,3889
Yuan cinese	8,6418
Dollaro di Hong Kong	10,5276
Rupia indonesiana	12269,23
Shekel israeliano	5,0290
Rupia indiana	66,7540
Won sudcoreano	1593,14

Peso messicano	18,2116
Ringgit malese	4,3004
Dollaro neozelandese	1,7376
Peso filippino	58,971
Dollaro di Singapore	1,7545
Baht tailandese	42,012
Rand sudafricano	10,8100

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12785

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 settembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 settembre 2011

Dollaro USA	1,3430
Yen	102,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,870
Corona danese	7,4421
Lira Sterlina	0,87235
Fiorino ungherese	291,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,5130
Nuovo leu romeno	4,3115
Corona svedese	9,3127
Franco svizzero	1,2195
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8855
Kuna croata	7,4870
Rublo russo	43,3800
Lira turca	2,4797
Dollaro australiano	1,3838
Real brasiliano	2,5666
Dollaro canadese	1,3856
Yuan cinese	8,5803
Dollaro di Hong Kong	10,4759
Rupia indonesiana	12184,38
Shekel israeliano	4,9944
Rupia indiana	66,3880
Won sudcoreano	1565,79
Peso messicano	18,8894
Ringgit malese	4,3010
Dollaro neozelandese	1,7344
Peso filippino	58,564
Dollaro di Singapore	1,7515
Baht tailandese	41,526
Rand sudafricano	11,2905

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A12786

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'organismo TUV Rheinland S.r.l., in Pogliano Milanese (MI), al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, datato 7 settembre 2011, l'organismo notificato TUV Rheinland S.r.l., con sede legale in Pogliano Milanese (MI) via Mattei 10, è stato autorizzato all'attività di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

Dispositivi medici non attivi

Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale:

a) dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva (Allegati II, V e *VI)*;

b) dispositivi non attivi per iniezione ed infusione (Allegati II, V e *VI)*;

c) dispositivi non attivi per ortopedia e riabilitazione (Allegati II, V e *VI)*;

d) dispositivi medici non attivi con funzione di misura (Allegati II, IV, V e *VI)*;

e) dispositivi non attivi per oftalmologia (Allegati II, V e *VI)*;

f) strumenti non attivi (Allegati II, V e *VI)*;

g) dispositivi medici per la contraccezione (Allegato *II)*;

h) dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare (Allegati II, V e *VI)*.

Dispositivi per la cura delle ferite:

i) bende e medicazioni per ferite (Allegati II, V e *VI)*;

j) materiali per sutura e clamps (Allegati II, V e *VI)*;

k) altri dispositivi medici per la cura delle ferite (Allegati II, V e *VI)*.

Dispositivi dentali non attivi ed accessori:

l) strumenti e attrezzature dentali non attivi (Allegati II, V e *VI)*;

m) materiali dentali (Allegati II, V e *VI)*;

n) impianti dentali (Allegati II, V e *VI)*.

Dispositivi medici attivi (non impiantabili)

Dispositivi medici attivi in generale:

o) dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi (Allegati II, III,IV, V e *VI)*;

p) dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione (Allegati II, III, IV, V e *VI)*;

q) dispositivi per stimolazione o inibizione (Allegati II, III, IV, V e *VI)*;

r) dispositivi attivi chirurgici (Allegati II, III, IV, V e *VI)*;

s) dispositivi attivi per oftalmologia (Allegati II, IV, V e *VI)*;

t) dispositivi attivi dentali (Allegati II, IV, V e *VI)*;

u) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione (Allegati II, III, IV, V e *VI)*;

v) dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive (Allegati II, IV, V e *VI)*;

w) dispositivi attivi per posizionamento e trasporto del paziente (Allegati II, IV, V e *VI)*;

x) software (Allegati II e *V)*.

Dispositivi per immagini:

z) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti (Allegati II, III, IV, V e *VI)*;

aa) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti (Allegati II, IV, V e *VI)*.

Dispositivi per il monitoraggio:

bb) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali (Allegati II, IV, V e *VI)*;

cc) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali (Allegati II, III, IV, V e *VI)*.

Dispositivi per radioterapia e termoterapia:

dd) dispositivi che utilizzano radiazioni ionizzanti (Allegati II, III, IV, V e *VI)*;

ee) dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti (Allegati II, IV, V e *VI)*;

ff) dispositivi per ipertermia/ipotermia (Allegati II, IV, V e *VI)*;

gg) dispositivi per terapia (extracorporea) ad onde d'urto (litotrissia) (Allegati II e *V)*.

Particolari dispositivi medici attivi e non attivi:

hh) dispositivi medici in confezione sterile (Allegati II, V e *VI)*.

È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito http://www.salute.gov.it/ alla sezione «Dispositivi medici – conformità CE – organismi notificati».

11A12667

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-233) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00